

Regolamento delle prestazioni «Risparmio per capitale» Gennaio 2026

Cassa pensione 2 di Credit Suisse Group (Svizzera)

Sommario

I – Disposizioni generali	3	Appendice A – Disposizioni transitorie	37
1.1 Considerazioni generali	4		
1.2 Finanze	5	Appendice B – Definizioni	39
1.3 Organizzazione	6		
1.4 Liquidazione parziale	6		
II – Disposizioni sulle prestazioni	7	Appendice C – Parametri	42
2.1 Inizio e fine dell'assicurazione	8		
2.2 Obblighi	9	Appendice D – Contributi di risparmio e di rischio	44
2.3 Disposizioni comuni	11		
2.4 Finanziamento	14		
2.5 Prestazioni assicurative	20	Appendice E – Tariffe tecniche	46
III – Disposizioni finali	34		
		Tariffa «Riscatto 1» (in percentuale)	47
		Tariffa «Riscatto 2» (in percentuale)	48
		Tariffa «Riscatto pensionamento anticipato 3» (in percentuale)	49
		Tariffa «Riscatto pensionamento anticipato 4» (in percentuale)	50
		Tariffa «Capitale in caso di decesso 1» e «Capitale in caso di decesso 2»	51
		Appendice F – Tipi di stipendio computabili e Award	52



Disposizioni generali

- 4 Considerazioni generali
- 5 Finanze
- 6 Organizzazione
- 6 Liquidazione parziale

I – Disposizioni generali

1.1 Considerazioni generali

Art. 1 Denominazione

Con il nome «Cassa pensione 2 di Credit Suisse Group (Svizzera)» (di seguito denominata «Cassa pensione 2») è costituita una fondazione per la previdenza del personale ai sensi dell'art. 80 segg. CC.

Art. 2 Scopo

- 1) La Cassa pensione 2 si prefigge lo scopo di integrare i servizi di previdenza della Cassa pensione di Credit Suisse Group (Svizzera), assicurando ai dipendenti della società e delle imprese a essa strettamente collegate sul piano economico e finanziario, come pure ai loro familiari e superstiti, una previdenza supplementare contro le conseguenze economiche della vecchiaia, dell'invalidità e del decesso, sulla base della scelta di diverse strategie d'investimento ai sensi dell'art. 1e dell'Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2).
- 2) Per decisione del Consiglio di fondazione e d'intesa con Credit Suisse Group AG, alla Cassa pensione può aderire anche il personale di imprese strettamente collegate alla società sul piano economico o finanziario, a condizione che vengano messi a disposizione della fondazione i mezzi necessari a tale proposito.

Art. 3 Posizione rispetto alla LPP

- 1) La Cassa pensione 2 gestisce la previdenza professionale puramente extraobbligatoria.
- 2) L'assicurazione facoltativa di lavoratori ai sensi dell'art. 47 cpv. 1 LPP è possibile, a condizione che siano soddisfatte le condizioni a tale proposito nella Cassa pensione 1.
- 3) È esclusa l'assicurazione facoltativa di lavoratori ai sensi dell'art. 46 LPP con riserva dell'art. 16 cpv. 6.

Art. 4 Responsabilità

La Cassa pensione 2 risponde delle obbligazioni assunte soltanto con il proprio patrimonio. È fatta riserva dell'art. 52 LPP.

La Cassa pensione 2 non risponde nei confronti dell'assicurato, del pensionato o di eventuali terzi per qualsiasi conseguenza derivante dal mancato rispetto, da parte di tali soggetti, degli obblighi legali, contrattuali o normativi.

Art. 5 Sede

La Cassa pensione 2 ha sede a Zurigo.

Art. 6 Parificazione linguistica

La forma maschile usata nel presente documento si riferisce a entrambi i sessi.

1.2 Finanze

Art. 7

Entrate

Le entrate della Cassa pensione 2 sono costituite:

- a) dai contributi degli assicurati previsti dal regolamento;
- b) dai contributi del datore di lavoro previsti dal regolamento;
- c) dai riscatti degli assicurati e del datore di lavoro;
- d) dai contributi di risanamento degli assicurati e del datore di lavoro;
- e) dai contributi del datore di lavoro per le spese amministrative;
- f) da donazioni e legati;
- g) dal reddito patrimoniale.

Art. 8

Scopo d'utilizzo del patrimonio

Il patrimonio della Cassa pensione 2 serve esclusivamente a coprire i suoi impegni in corso e futuri.

Art. 9

Riserva di contributi del datore di lavoro

Un datore di lavoro affiliato può effettuare in qualsiasi momento, nell'ambito delle disposizioni fiscali, versamenti in una riserva di contributi del datore di lavoro indicata separatamente nel conto annuale della Cassa pensione 2, di cui il Consiglio di fondazione è autorizzato a disporre d'intesa con il corrispondente datore di lavoro e nell'ambito dello scopo della Cassa pensione 2.

In caso di copertura insufficiente, il datore di lavoro può effettuare versamenti aggiuntivi, nel quadro delle possibilità previste dalla legge, in un conto separato «Riserva di contributi del datore di lavoro con rinuncia all'utilizzo», nonché trasferire risorse dalla riserva di contributi ordinaria del datore di lavoro a tale conto.

I contributi di rischio regolamentari vengono versati dal datore di lavoro nella riserva di contributi del datore di lavoro. Con la riserva di contributi del datore di lavoro vengono pagati in particolare i contributi di rischio effettivi della società di riassicurazione, i contributi ai costi per l'esercizio corrente (attività operativa) nonché i contributi per la costituzione degli accantonamenti tecnici.

Se gli accantonamenti tecnici che sono stati costituiti esclusivamente con mezzi del datore di lavoro (contributi di rischio del datore di lavoro, riserva di contributi del datore di lavoro) vengono sciolti, i fondi così liberati vengono assegnati alla riserva di contributi del datore di lavoro.

Le riserve di contributi del datore di lavoro vengono periodicamente trasferite dalla Cassa pensione 2 alle riserve di contributi del datore di lavoro della Cassa pensione di Credit Suisse Group (Svizzera).

Art. 10

Conto annuale

Il conto annuale della Cassa pensione 2 viene chiuso al 31 dicembre. Il rendiconto è allestito in conformità agli artt. 47 e 48 OPP 2.

Art. 11

Perizia tecnica

Periodicamente, e comunque almeno ogni tre anni, il Consiglio di fondazione commissiona a un perito riconosciuto in materia di previdenza professionale l'allestimento di una perizia tecnica.

Art. 12

Copertura insufficiente

Se il bilancio tecnico presenta una copertura insufficiente (deficit di copertura), il Consiglio di fondazione, sentito il perito in materia di previdenza professionale, adotta le misure ritenute necessarie per la sua eliminazione. Nello specifico tiene conto, tra l'altro, anche di aspetti come l'entità della copertura insufficiente, la struttura patrimoniale e debitoria, nonché la struttura demografica degli assicurati e dei beneficiari di rendita, e adotta le misure ritenute necessarie salvaguardando le disposizioni di legge, in particolare:

- a) un temporaneo aumento dei contributi di risanamento degli assicurati attivi e del datore di lavoro;

- b) una riduzione congrua delle prestazioni di previdenza future;
- c) l'applicazione di contributi di risanamento ai beneficiari di rendita tramite compensazione con le rendite in corso, laddove l'importo può essere applicato solo su quella parte della rendita in corso che si è prodotta, attraverso aumenti non prescritti da leggi o normative, negli ultimi dieci anni prima dell'introduzione di questa misura;
- d) una limitazione della durata e dell'importo del prelievo anticipato per il rimborso di prestiti ipotecari o il rifiuto di tale prelievo.

Art. 13

Stato di necessità del datore di lavoro

Il datore di lavoro si trova in uno stato di necessità se l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA stabilisce che i metodi usuali non sono più sufficienti per soddisfare i requisiti di capitale proprio del datore di lavoro e per questo motivo sussiste un rischio elevato che lo stesso non sia più in grado di gestire i propri affari, diventi insolvente, fallisca o non sia più in grado in altro modo di saldare parti consistenti dei propri debiti.

In tale situazione, la FINMA impone al datore di lavoro di impiegare, per esempio, i Progressive Component Capital Instruments, Buffer Capital Instruments, Tier 1 Instruments e Tier 2 Instruments conformemente alle disposizioni contrattuali o di legge o di convertirli in capitale proprio del datore di lavoro.

In caso di stato di necessità, il datore di lavoro può ridurre provvisoriamente il suo contributo con un preavviso di tre mesi dall'inizio dell'esercizio contabile fino all'importo dei contributi di risparmio degli assicurati (variante contributiva Standard). Gli accrediti di risparmio e le prestazioni vengono ridotti di conseguenza. Il datore di lavoro deve continuare a versare i contributi di rischio.

1.3 Organizzazione

Art. 14

Organi e amministrazione

- 1) Gli organi e l'amministrazione della Cassa pensione 2 sono:
 - a) il Consiglio di fondazione;
 - b) il Consiglio direttivo;
 - c) l'ufficio di revisione e
 - d) il perito in materia di previdenza professionale.
- 2) Il Consiglio di fondazione emana un regolamento d'organizzazione nel quale sono disciplinati tutti gli aspetti organizzativi della fondazione.

1.4 Liquidazione parziale

Art. 15

Liquidazione parziale

I presupposti per una liquidazione parziale e la procedura sono stabiliti dettagliatamente nel regolamento per la liquidazione parziale emanato dal Consiglio di fondazione e approvato dall'autorità di vigilanza.



Disposizioni sulle prestazioni

8 Inizio e fine dell'assicurazione

9 Obblighi

12 Disposizioni comuni

15 Finanziamento

20 Prestazioni assicurative

II – Disposizioni sulle prestazioni

2.1 Inizio e fine dell'assicurazione

Art. 16

Inizio dell'assicurazione

- 1) Per tutti i dipendenti assicurati nella Cassa pensione 1 che percepiscono dal datore di lavoro uno stipendio computabile pari ad almeno 5,3 volte la rendita di vecchiaia AVS massima, l'assicurazione decorre dall'inizio del rapporto di lavoro, ovvero dal momento nel quale lo stipendio annuale computabile supera tale soglia. Lo stipendio computabile è determinato ai sensi dell'art. 31 del regolamento.
- 2) I lavoratori sono assicurati a partire dal 1° gennaio successivo al compimento del 17° anno d'età per le prestazioni di vecchiaia e i rischi di decesso e invalidità.
- 3) Non vengono assicurati nella Cassa pensione 2 i dipendenti:
 - a) che intrattengono un rapporto di lavoro a tempo determinato non superiore a tre mesi;
 - b) che all'inizio del rapporto di lavoro presentano un'invalidità di almeno il 70% ai sensi dell'Al;
 - c) che rientrano nei casi di cui all'art. 26a LPP;
 - d) il cui datore di lavoro non è obbligato a versare contributi all'AVS oppure
 - e) che all'inizio del rapporto di lavoro hanno già raggiunto o superato l'età di riferimento prevista dal regolamento.
- 4) Le persone che al momento dell'assicurazione risultano avere un'incapacità lavorativa parziale vengono assicurate solo per la parte corrispondente al grado di capacità di guadagno.
- 5) Se un rapporto di lavoro a tempo determinato viene prolungato oltre la durata di tre mesi, il dipendente è assicurato a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro. Se presso lo stesso datore di lavoro vengono svolti più impieghi consecutivi con una durata complessiva superiore a tre mesi e se fra di essi non vi è nessuna interruzione di durata superiore a tre mesi, il dipendente è assicurato a partire dall'inizio del quarto mese di lavoro. Tuttavia, se prima della prima entrata in servizio viene concordato che la durata complessiva dell'impiego o dell'occupazione supererà i tre mesi, il dipendente è assicurato dall'inizio del rapporto di lavoro.
- 6) Su richiesta al Consiglio direttivo della Cassa pensione 2, i dipendenti possono essere esonerati dall'assicurazione se
 - a) non lavorano o non lavorano continuativamente in Svizzera e sono sufficientemente assicurati all'estero, ma non sono soggetti a un'assicurazione obbligatoria contro i rischi di vecchiaia, decesso e invalidità né in un Paese dell'Unione europea, né in Islanda, Norvegia o Liechtenstein;
 - b) sono sufficientemente assicurati presso un'altra cassa pensione.
- 7) Per gli assicurati in congedo non retribuito, l'affiliazione viene mantenuta fino a quando i contributi previsti dal regolamento vengono versati tramite il sistema di conteggio degli stipendi del datore di lavoro.
- 8) I dipendenti che percepiscono già una rendita di vecchiaia da parte di una cassa pensione vengono nuovamente assicurati.
- 9) I dipendenti che sono già assicurati presso la Cassa pensione 2 non possono assicurare presso la stessa anche lo stipendio che percepiscono da un altro datore di lavoro.
- 10) Gli assicurati che entrano di nuovo nella Cassa pensione 2 sono considerati come nuovi assicurati. Gli assicurati che, all'interno di Credit Suisse Group AG, passano alla Cassa pensione 2 da un altro istituto di previdenza sono considerati anch'essi come nuovi assicurati.

Art. 17**Fine dell'assicurazione**

- 1) L'assicurazione termina con la cessazione del rapporto di lavoro, salvo che sia dovuta una rendita d'invalidità o per superstiti.
- 2) Per i rischi d'invalidità e di decesso, la protezione assicurativa rimane in vigore fino all'inizio di un nuovo rapporto di lavoro, tuttavia per la durata massima di un mese. La protezione previdenziale per i rischi d'invalidità e di decesso termina al più tardi al raggiungimento dell'età di riferimento ordinaria.
- 3) Se i requisiti per l'affiliazione ai sensi dell'art. 16 cpv. 1 non sono più rispettati, l'assicurazione viene proseguita senza il versamento di contributi fino all'insorgere di un caso di previdenza o di libero passaggio.

2.2 Obblighi

Art. 18**Obbligo di informazione del datore di lavoro**

Il datore di lavoro è tenuto a comunicare tempestivamente le modifiche dello stipendio computabile e a mettere a disposizione di tutti gli organi competenti per lo svolgimento della previdenza professionale della Cassa pensione 2 tutti i dati sullo stipendio e i dati personali, necessari in particolare per

- a) il calcolo e la riscossione dei contributi;
- b) la valutazione dei diritti alle prestazioni, nonché il calcolo e la concessione delle prestazioni e il relativo coordinamento con le prestazioni di altre assicurazioni sociali;
- c) l'esercizio di un diritto di rivalsa nei confronti di terzi civilmente responsabili oppure
- d) l'allestimento di statistiche.

Il datore di lavoro si fa carico delle conseguenze derivanti dalla violazione degli obblighi di informazione.

Art. 19**Obbligo di informazione della Cassa pensione 2**

- 1) Il presente regolamento delle prestazioni è disponibile online sul sito della Cassa pensione. Ogni assicurato e ogni beneficiario di rendita riceve, su richiesta, una copia del regolamento delle prestazioni nella versione attualmente vigente.
- 2) La Cassa pensione 2 informa gli assicurati e i beneficiari di rendita in maniera appropriata in merito alle modifiche del regolamento.
- 3) Al termine di ogni esercizio contabile viene messa a disposizione degli assicurati la relazione annuale in forma appropriata.
- 4) Ogni assicurato riceve annualmente un elenco dei contributi versati da lui e dal datore di lavoro, una situazione del capitale vecchiaia acquisito e un resoconto degli averi nel conto complementare capitale vecchiaia nonché delle prestazioni di vecchiaia, di invalidità e per i superstiti future. In caso di divergenze tra il certificato d'assicurazione e il presente regolamento, è determinante quest'ultimo.
- 5) Ogni beneficiario di rendita riceve annualmente un conteggio della rendita e un attestato fiscale.
- 6) I costi straordinari sostenuti dalla Cassa pensione 2 nell'ambito di ulteriori richieste di informazioni da parte di assicurati o beneficiari di rendita saranno addebitati a questi ultimi in base al dispendio, previa comunicazione della tariffa oraria.

Art. 20**Obbligo di collaborazione e informazione all'entrata**

- 1) All'inizio dell'assicurazione nella Cassa pensione 2, l'assicurato è tenuto a fare versare immediatamente alla Cassa pensione 1 tutte le prestazioni d'uscita degli istituti di previdenza dei precedenti datori di lavoro e tutti gli averi sotto forma di conti e polizze di libero passaggio.

- 2) L'assicurato è tenuto a fornire alla Cassa pensione 2 tutte le informazioni relative alla previdenza professionale, in particolare:
 - a) nome e indirizzo dell'istituto di previdenza del precedente datore di lavoro, nonché gli importi dei contributi da versare alla Cassa pensione 2;
 - b) eventuale limitazione della capacità di guadagno;
 - c) riserve per motivi di salute non ancora scadute presso precedenti istituti di previdenza;
 - d) indicazioni sul suo stato di salute, ove richieste dalla Cassa pensione 2.
- 3) All'assicurato spetta l'obbligo di informare la Cassa pensione 2 in merito a precedenti rapporti previdenziali e di libero passaggio, in particolare per quanto riguarda:
 - a) l'importo della prestazione d'uscita che viene trasferito;
 - b) la prestazione d'uscita già acquisita all'età di 50 anni;
 - c) l'importo della prestazione d'uscita a cui avrebbe avuto diritto al momento del suo matrimonio;
 - d) l'importo della prima prestazione d'uscita comunicata all'assicurato dall'entrata in vigore della LFLP al 1° gennaio 1995;
 - e) l'importo che l'assicurato ha percepito come prelievo anticipato da un istituto di previdenza precedente nel quadro della promozione della proprietà abitativa e che non è stato ancora rimborsato, nonché il momento del prelievo anticipato e l'oggetto della proprietà abitativa in questione;
 - f) l'importo costituito in pegno nel quadro della promozione della proprietà abitativa, il nome del creditore pignoratizio nonché il momento della costituzione in pegno e l'oggetto della proprietà abitativa in questione;
 - g) l'avere disponibile nel pilastro 3a, accumulato con versamenti provenienti da un periodo in cui l'assicurato non apparteneva ad alcun istituto di previdenza;
 - h) la data del primo ingresso in un istituto di previdenza in Svizzera, se l'assicurato è immigrato dall'estero negli ultimi cinque anni;
 - i) gli importi e le date dei riscatti facoltativi effettuati negli ultimi tre anni prima dell'inizio dell'assicurazione presso la Cassa pensione 2;
 - j) gli importi delle rendite di vecchiaia correnti erogate da un istituto di previdenza e gli importi dei precedenti prelievi di capitale correlati con un pensionamento avvenuto presso un istituto di previdenza.

L'assicurato si fa carico delle conseguenze derivanti dalla violazione degli obblighi di informazione.

Art. 21

Obbligo di informazione generale

L'assicurato che abbia fatto o faccia valere un diritto a una rendita d'invalidità è tenuto a versare immediatamente alla Cassa pensione 2 tutte le prestazioni d'uscita degli istituti di previdenza dei precedenti datori di lavoro e tutti gli averi sotto forma di conti e polizze di libero passaggio.

L'assicurato o i beneficiari della prestazione sono tenuti a comunicare immediatamente alla Cassa pensione 2 tutte le circostanze importanti che influiscono sulla previdenza o sulla fruizione della prestazione, in particolare:

- a) il decesso di un assicurato o beneficiario di rendita;
- b) le variazioni dello stato civile, come matrimonio o nuovo matrimonio, divorzio, vedovanza, variazioni nell'unione ai sensi della Legge sull'unione domestica registrata;
- c) cambi di indirizzo o modifiche delle istruzioni di pagamento;
- d) in caso di concubini: giustificativi che attestano lo stato di concubinato;
- e) in caso di persone che vengono sostenute in misura determinante: giustificativi che attestano tale sostentamento;
- f) in caso di diritto a rendite di invalidità: indicazioni su
 - variazioni del grado d'invalidità, della situazione reddituale e dell'incapacità lavorativa;
 - cambiamenti dello stato di salute;
 - misure di reintegrazione;
 - aumento, riduzione o sospensione dei pagamenti di altre assicurazioni sociali;
 - assunzione o cessazione dell'attività lavorativa;
 - reddito da attività lucrativa o reddito sostitutivo conseguito o presumibilmente ancora conseguibile;
- g) in caso di diritto a prestazioni di invalidità o per superstiti: dati su importi e prestazioni di terzi per il calcolo della sovrassicurazione e delle prestazioni della Cassa pensione 2;

- h) in caso di prosecuzione della protezione previdenziale: conseguimento di un reddito da lavoro supplementare;
- i) in caso di riscatti e rimborsi di prelievi anticipati nell'ambito della promozione della proprietà abitativa: comunicazione di un'incapacità di guadagno;
- j) su richiesta della Cassa pensione 2: altre informazioni necessarie per la documentazione del diritto;
- k) in caso di assicurazione esterna: inizio di un rapporto di lavoro con assicurazione obbligatoria ai sensi della LPP.

L'assicurato e/o il beneficiario della prestazione si fa/fanno carico delle conseguenze derivanti dalla violazione degli obblighi di informazione.

Art. 22

Violazione dell'obbligo di dichiarazione

- 1) Su richiesta, l'assicurato è tenuto a rilasciare una dichiarazione scritta sul suo stato di salute.
- 2) In caso di dati non veritieri o incompleti dell'assicurato, la Cassa pensione 2 può limitare le sue prestazioni per gli invalidi e i superstiti.
- 3) Dopo essere venuta a conoscenza, da fonti affidabili, di una violazione dell'obbligo di dichiarazione, la Cassa pensione 2 decide se avvalersi della riserva sulle prestazioni o se recedere dal contratto previdenziale. La Cassa pensione comunica all'assicurato la propria decisione entro sei mesi dal momento in cui è venuta a conoscenza della violazione dell'obbligo di dichiarazione.

Art. 23

Conseguenze di un'inadempienza

- 1) La Cassa pensione 2 può sospendere, ridurre o rifiutare le proprie prestazioni previste dal regolamento parzialmente o totalmente, se l'AVS/AI riduce, revoca o rifiuta una prestazione, perché lo stesso avente diritto alla prestazione ha provocato il decesso o l'invalidità con colpa grave.
- 2) La Cassa pensione 2 può sospendere, ridurre o rifiutare le proprie prestazioni previste dal regolamento parzialmente o totalmente
 - a) in caso di violazione dell'obbligo di evitare o di ridurre il danno;
 - b) in caso di violazione dell'obbligo di informazione o di notifica nei confronti della Cassa pensione 2 e del suo medico di fiducia;
 - c) in caso di violazione dell'obbligo di collaborazione o di rifiuto di sottoporsi a un eventuale esame medico presso il medico di fiducia o di verifiche del diritto da parte di assicurazioni sociali;
 - d) in caso di comportamenti come inganno ai danni della Cassa pensione 2, di pregiudizio o lesione dei suoi interessi, per cui non è più lecito pretendere dalla Cassa pensione 2 l'erogazione delle prestazioni.

2.3 Disposizioni comuni

Art. 24

Sovrassicurazione

- 1) Le prestazioni della Cassa pensione in caso di invalidità e decesso vengono ridotte qualora esse, in concorso con prestazioni di uguale tipo e finalità erogate da una parte terza in seguito agli stessi eventi dannosi, conducano a un reddito sostitutivo superiore al 100% della perdita presumibile di guadagno.
- 2) La perdita presumibile di guadagno comprende:
 - lo stipendio annuo e l'Award soggetto a contribuzione, validi immediatamente prima della scadenza della protrazione del pagamento dello stipendio secondo il contratto di lavoro oppure prima del decesso. Se con un grado di occupazione invariato il reddito composto da stipendio annuo e Award soggetto a contribuzione si è ridotto nel corso dei tre anni precedenti, viene conteggiato l'ultimo reddito percepito prima della riduzione. L'Award soggetto a contribuzione

- viene aumentato di eventuali parti di Award accordate per lo stesso periodo e comprovate dall'avente diritto alle prestazioni, ma non soggette a contribuzione nella Cassa pensione;
- le tariffe vigenti per gli assegni per figli e di formazione secondo la Legge federale sugli assegni familiari (LAFam) se l'avente diritto alle prestazioni può dimostrare che nessun genitore ha diritto agli assegni familiari.

La perdita presumibile di guadagno corrisponde almeno al reddito senza limitazioni per motivi di salute determinato secondo la decisione dell'AI, dell'assicurazione contro gli infortuni o militare.

La retribuzione annua determinante viene adeguata in base al grado di occupazione ipotetico al momento della domanda di riduzione.

- 3) Per prestazioni di parte terza si intendono:
 - a) prestazioni dell'AVS;
 - b) prestazioni dell'AI;
 - c) prestazioni dell'Assicurazione militare;
 - d) prestazioni dell'Assicurazione infortuni obbligatoria;
 - e) prestazioni di corrispondenti assicurazioni sociali estere;
 - f) prestazioni di un altro istituto di previdenza nazionale o estero;
 - g) eventuali pagamenti suppletivi dello stipendio da parte del datore di lavoro o di un'assicurazione, se il datore di lavoro versa almeno il 50% dei premi;
 - h) In caso di invalidità totale o parziale, i redditi da lavoro o sostitutivi che si continuano o che si potrebbero presumibilmente continuare a percepire; a tale proposito la Cassa pensione si basa sul reddito con limitazioni per motivi di salute in accordo con l'AI, l'assicurazione contro gli infortuni o militare
 - i) Salario sociale
- 4) Gli assegni per grandi invalidi e per menomazione dell'integrità, le indennità e le prestazioni analoghe di parte terza nonché le prestazioni di assicurazioni su infortunio, vita e indennità giornaliera autofinanziate dagli stessi assicurati come pure il reddito sostitutivo percepito durante la partecipazione a una misura di reintegrazione ai sensi dell'art. 8a LAI non vengono computati nella sovrassicurazione.
- 5) Per l'accertamento del reddito complessivo, le prestazioni di capitale erogate da terzi vengono convertite in rendite conformemente alle basi tecniche della Cassa pensione 2. A tal proposito, il conto complementare capitale vecchiaia non viene considerato.
- 6) In caso di riduzione, tutte le prestazioni della Cassa pensione 2 sono interessate in egual misura.
- 7) Le riduzioni vengono riesaminate qualora subentrino sostanziali variazioni a livello di prestazioni oppure in caso di riconoscimento o soppressione di rendite. L'ultima perdita presumibile di guadagno definita all'inizio delle prestazioni viene rivalutata a ogni nuovo conteggio della riduzione in base al totale dell'indice dei salari nominali, ma non può risultare inferiore al valore iniziale.
- 8) Le prestazioni di vecchiaia vengono ridotte nella misura in cui, insieme
 - alle prestazioni dell'AVS e
 - alle prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni o militare (indennità giornaliera in caso d'infortunio e rendite) o a prestazioni estere paragonabili, superino la retribuzione annua determinante, che corrisponde in proporzione al diritto AI. Tuttavia, la rendita di vecchiaia ridotta corrisponde almeno alla prestazione minima prevista dalla LPP non ridotta. Eventuali rendite per figli di pensionato non vengono tenute in considerazione. Il calcolo avviene un'unica volta e in maniera definitiva al raggiungimento dell'età di riferimento.

Eventuali rendite per figli di pensionato vengono ridotte nella stessa percentuale della rendita di vecchiaia, ma corrispondono almeno alle prestazioni minime previste dalla LPP non ridotte.

- 9) Le mancate erogazioni o le riduzioni di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni o militare in ragione dell'art. 21 LPGa, degli artt. 20 cpv. 2ter e 2quater, 37 e 39 LAINF e degli artt. 47 cpv. 1, 65 e 66 LAM non vengono compensate dalla Cassa pensione.

- 10) Nella valutazione della sovrassicurazione, le prestazioni della Cassa pensione 1 e della Cassa pensione 2 vengono considerate in maniera complessiva su entrambe le fondazioni, laddove eventuali riduzioni nelle prestazioni delle due casse pensioni vengono generalmente eseguite in modo proporzionale.

Art. 25

Cessione di diritti verso terzi

In caso di obbligo di risarcimento danni di un terzo a causa del decesso di un assicurato o a causa di danni alla sua salute, la Cassa pensione 2 subentra per legge nelle richieste di risarcimento danni (ma non nelle pretese di riparazione morale) dell'assicurato, dei suoi superstiti o beneficiari fino alla concorrenza della prestazione che questa è tenuta a versare. Se la cessione viene rifiutata, la Cassa pensione 2 riduce tecnicamente le prestazioni.

Art. 26

Disposizioni di forma

- 1) Per la riscossione di una prestazione in capitale prevista dal regolamento, di una prestazione in capitale volontaria, di un pagamento in contanti al momento dell'uscita, nonché per un prelievo anticipato per il finanziamento della proprietà d'abitazione da parte di una persona coniugata o che viva in un'unione domestica registrata, è necessario il consenso scritto del coniuge o del partner registrato.

Per la riscossione di un importo pari ad almeno CHF 20'000, la firma del coniuge o del partner registrato sulla dichiarazione di consenso deve sempre essere autenticata da un notaio.

- 2) Per la riscossione di una prestazione in capitale prevista dal regolamento, di una prestazione in capitale volontaria, di un pagamento in contanti al momento dell'uscita, nonché per un prelievo anticipato per il finanziamento della proprietà d'abitazione da parte di una persona non coniugata o che non viva in un'unione domestica registrata, è necessario un certificato di stato civile aggiornato, qualora la riscossione sia di almeno CHF 20'000.

Art. 27

Esigibilità e pagamento delle prestazioni

- 1) Il diritto a una prestazione regolamentare insorge non appena siano soddisfatti tutti i relativi requisiti ai sensi del regolamento. La rendita del mese in cui il relativo diritto si estingue viene erogata per l'intero mese. Qualora il diritto insorga al 1° gennaio, si applica il regolamento valido al 31 dicembre dell'anno precedente. Le prestazioni in capitale sono esigibili congiuntamente con l'insorgere del diritto.
- 2) Le prestazioni della Cassa pensione 2 sono erogate nel modo seguente:
- a) le rendite mensilmente, alla fine di ogni mese;
 - b) i pagamenti di capitale entro 30 giorni dalla scadenza, ma non prima che siano noti con certezza gli aventi diritto;
 - c) le prestazioni per i beneficiari conformemente all'art. 53 segg. al termine del pagamento dello stipendio dopo il decesso, tuttavia non prima che sia stato accertato il diritto alla prestazione.
- 3) Fino al momento del pagamento, conformemente al cpv. 1, le prestazioni non vengono remunerate.
- 4) I pagamenti della Cassa pensione 2 vengono effettuati all'indirizzo comunicatole dall'avente diritto alla prestazione in Svizzera, in uno Stato UE o AELS, oppure in uno Stato che applica lo standard IBAN per la gestione dei pagamenti. I costi di transazione che insorgono per pagamenti verso Paesi che non applicano lo standard IBAN, così come gli oneri di cambio, sono a carico dell'avente diritto. I pagamenti della Cassa pensione 2 sono effettuati sempre in franchi svizzeri.
- 5) La Cassa pensione 2 può richiedere un attestato che documenti il diritto; se l'avente diritto non lo presenta, la Cassa pensione 2 può differire interamente o parzialmente il pagamento delle prestazioni.
- 6) Sono fatte salve le disposizioni relative all'aiuto all'incasso di pretese di mantenimento fondate sul diritto di famiglia (art. 40 LPP).

- Art. 27bis** **Pagamento delle prestazioni in caso di inosservanza degli obblighi di mantenimento**
Se la Cassa pensione riceve una comunicazione ufficiale secondo la quale la persona assicurata ha trascurato il suo obbligo di mantenimento, la Cassa pensione potrà concedere pagamenti di capitale, pagamenti in contanti, prelievi anticipati PPA e costituzioni in pegno PPA solo nell'ambito dell'art. 40 LPP.
- Art. 28** **Adeguamento all'evoluzione dei prezzi**
Le rendite d'invalidità e per superstiti vengono adeguate all'evoluzione dei prezzi compatibilmente alle possibilità finanziarie della Cassa pensione 2. Il Consiglio di fondazione stabilisce a cadenza annuale se e in quale misura vengono adeguate le rendite. La decisione viene spiegata nel rapporto annuale.
- Art. 29** **Divieto di cessione e di costituzione in pegno delle prestazioni della Cassa pensione**
I diritti nei confronti della Cassa pensione 2 non possono essere né ceduti né costituiti in pegno prima della scadenza. È fatta salva la costituzione in pegno per il finanziamento della proprietà abitativa ai sensi dell'art. 30a segg. LPP.
- Art. 30** **Rimborso di prestazioni**
Qualora sia dimostrabile che alcune prestazioni della Cassa pensione 2 sono state percepite in modo illegittimo, questa ne richiede il rimborso immediato. Qualora il rimborso risulti impossibile, la prestazione viene ridotta a vita per l'importo non rimborsato conformemente alle basi tecniche. Presentando richiesta al Consiglio direttivo della Cassa pensione 2 è possibile rinunciare al rimborso se il beneficiario della prestazione era in buona fede e il rimborso comporterebbe disagi eccessivi.

2.4 Finanziamento

- Art. 31** **Stipendio computabile**
- 1) Lo stipendio di base computabile corrisponde ai tipi di stipendio versati annualmente ai sensi dell'appendice F, purché questi non superino la soglia annua pari a 10 volte la rendita di vecchiaia AVS annua massima.

I tipi di stipendio non elencati nell'appendice F non vengono computati e, pertanto, non fanno parte dello stipendio di base computabile. È fatta riserva dell'art. 3 cpv. 2.
 - 2) Lo stipendio di base eccedente computabile corrisponde alla quota dei tipi di stipendio versati annualmente ai sensi dell'appendice F che supera la soglia annua pari a 10 volte la rendita di vecchiaia AVS annua massima.

I tipi di stipendio non elencati nell'appendice F non vengono computati e, pertanto, non fanno parte dello stipendio di base eccedente computabile.
 - 3) Lo stipendio variabile computabile corrisponde all'Award versato soggetto all'AVS, conformemente all'appendice F. Award liquidati successivamente di assicurati già usciti vengono esclusi dallo stipendio variabile computabile e non sono assicurati.
 - 4) Lo stipendio di base computabile, lo stipendio di base eccedente computabile e lo stipendio variabile computabile non possono superare insieme annualmente la soglia assoluta pari a 28 volte la rendita di vecchiaia AVS annua massima.
 - 5) Fatte salve disposizioni contrarie, per i valori massimi vige il seguente ordine:
 - a) lo stipendio di base computabile precede lo stipendio di base eccedente computabile;
 - b) lo stipendio di base computabile e lo stipendio di base eccedente computabile precedono entrambi lo stipendio variabile computabile.
 - 6) In caso di occupazione a tempo parziale, il calcolo dello stipendio di base computabile, dello stipendio di base eccedente computabile e dello stipendio variabile computabile ai sensi dei cpv.

1–4 si effettua sulla base dello stipendio per l'occupazione a tempo parziale, riducendo le soglie in proporzione corrispondente.

Art. 32

Stipendio assicurato

- 1) Lo stipendio assicurato nella Cassa pensione 2 corrisponde allo stipendio di base computabile, allo stipendio di base eccedente computabile e allo stipendio variabile computabile dedotta una trattenuta di coordinamento. La trattenuta di coordinamento ammonta a 5,3 volte la rendita di vecchiaia AVS annua massima (trattenuta di coordinamento maggiore).
- 2) La trattenuta di coordinamento maggiore viene inizialmente dedotta dallo stipendio di base computabile. Se lo stipendio di base computabile è inferiore a una somma pari a 5,3 volte la rendita di vecchiaia AVS massima, la restante parte della trattenuta di coordinamento viene dedotta dallo stipendio variabile computabile.
- 3) Lo stipendio assicurato Rischio è pari alla media degli ultimi tre stipendi variabili assicurati.
- 4) Non appena almeno uno degli stipendi computabili ai sensi dell'art. 31 o la trattenuta di coordinamento maggiore subisce una modifica per effetto dell'aumento della rendita di vecchiaia AVS annua massima, viene effettuato un nuovo calcolo dello stipendio assicurato alla data dell'entrata in vigore della modifica.
- 5) In caso di cambiamenti retroattivi dello stipendio assicurato, anche i contributi dell'assicurato e del datore di lavoro devono essere versati retroattivamente fino al momento della modifica dello stipendio.

Art. 33

Stipendio assicurato in caso di rapporti di lavoro particolari

- 1) I dipendenti che percepiscono unicamente una paga oraria non sono assicurati.
- 2) Per gli assicurati con rapporti di lavoro remunerati in maniera mista (impiego a tempo indeterminato e lavoro remunerato con paga oraria), è determinante per il calcolo delle prestazioni relative alla quota remunerata con paga oraria la media degli stipendi assicurati nell'ambito della paga oraria degli ultimi dodici mesi. Se la paga oraria è stata assicurata per un periodo inferiore a dodici mesi, risulta determinante la media mensile.

Art. 34

Prosecuzione della protezione previdenziale 58+

- 1) L'assicurato che ha compiuto 58 anni e il cui stipendio di base computabile e stipendio di base eccedente si riducono in seguito a una riduzione del grado di occupazione, può richiedere, al momento della riduzione, che la sua protezione previdenziale continui a basarsi, in tutto o in parte, sullo stipendio di base computabile e sullo stipendio di base eccedente precedenti alla riduzione dello stipendio. La riduzione dello stipendio può avvenire in più fasi, tuttavia non può superare il 50% complessivamente.
- 2) Fino a una riduzione dello stipendio del 30%, l'assicurato si fa carico dei contributi di risparmio del dipendente sulla quota di stipendio corrispondente alla differenza tra lo stipendio di base assicurato e lo stipendio di base eccedente prima e dopo la riduzione dello stipendio. Il datore di lavoro si fa carico, sulla quota di stipendio precedente, dei contributi di risparmio del datore di lavoro nonché dei contributi di rischio.
- 3) In caso di riduzione dello stipendio superiore al 30%, lo stipendio di base computabile e lo stipendio di base eccedente verranno decurtati della percentuale eccedente il 30%, prima della riduzione dello stipendio. Nel complesso, la protezione previdenziale può essere mantenuta soltanto in caso di riduzioni dello stipendio fino al 30% al massimo, in caso di riduzioni comprese tra il 30% e il 50% è possibile continuare ad assicurare solo la riduzione dello stipendio del 30%. Il cpv. 2 si applica per analogia alla ripartizione dei contributi tra l'assicurato e il datore di lavoro.
- 4) La prosecuzione della protezione previdenziale è consentita fino al raggiungimento dell'età di riferimento oppure fino al pensionamento parziale.

- 5) La prosecuzione della protezione previdenziale termina inoltre nel momento in cui lo stipendio assicurato, solitamente percepito per un lavoro uguale o dello stesso tipo, calcolato sul tempo pieno, viene più che dimezzato a partire dalla fruizione della prosecuzione della protezione previdenziale. Termina anche non appena l'assicurato, oltre ai suoi stipendi di base computabile ed eccedente ridotti, percepisce un reddito da lavoro supplementare. L'assicurato è tenuto a comunicarlo immediatamente alla Cassa pensione 2.
- 6) In caso di modifica del tasso di occupazione, l'intera continuazione dell'assicurazione di un assicurato basata su un precedente regolamento delle prestazioni viene nuovamente rivalutata ai sensi del presente regolamento.

Art. 34bis

Prosecuzione della protezione previdenziale

- 1) In caso di riduzione dello stipendio annuo a causa di una riduzione del grado di occupazione di un massimo del 70%, ma non al di sotto di un grado di occupazione del 30%, lo stipendio soggetto a contribuzione fino a quel momento può essere mantenuto per un massimo di un anno.

Art. 35

Contributi di risparmio e di rischio

- 1) Le prestazioni vengono finanziate attraverso i contributi che vengono riscossi sullo stipendio di base assicurato, sullo stipendio di base eccedente assicurato e sullo stipendio variabile assicurato come da appendice D. Il datore di lavoro versa i contributi di rischio e di risparmio del datore di lavoro, mentre l'assicurato versa i contributi di risparmio del dipendente.

Il contributo di rischio comprende, oltre ai contributi di rischio in senso stretto, anche un contributo per le spese di gestione.

- 2) L'obbligo di contribuzione inizia con l'entrata nella Cassa pensione 2, ovvero nel giorno in cui lo stipendio annuo computabile supera la soglia di cui all'art. 16 e termina
 - a) l'ultimo giorno per il quale il datore di lavoro versa per l'ultima volta lo stipendio o i pagamenti suppletivi dello stipendio;
 - b) alla fine del mese in cui si verifica un caso di prestazione (pensionamento, decesso, invalidità);
 - c) l'ultimo giorno nel quale lo stipendio annuo computabile supera la soglia di cui all'art. 16;
 - d) al più tardi entro la fine del mese in cui l'assicurato compie il 70° anno d'età.
- 3) I contributi di rischio e di risparmio sullo stipendio di base assicurato e sullo stipendio di base eccedente assicurato vengono riscossi mensilmente, mentre quelli sullo stipendio variabile assicurato vengono riscossi annualmente.
- 4) Il contributo di risparmio del dipendente viene trattenuto dal datore di lavoro a favore della Cassa pensione 2 direttamente dallo stipendio.
- 5) L'assicurato può rideterminare ogni mese l'importo dei contributi di risparmio del dipendente che vengono riscossi sullo stipendio di base assicurato, sullo stipendio di base eccedente assicurato e sullo stipendio variabile assicurato (scelta della variante contributiva Base, Standard o Top).
- 6) Per gli assicurati che non hanno mai effettuato una scelta e in occasione dell'entrata si applica la variante contributiva Standard. Per gli assicurati che non si avvalgono del diritto di opzione si applica di volta in volta l'ultima variante contributiva scelta.
- 7) Per gli assicurati in congedo non retribuito, l'affiliazione viene mantenuta fino a quando i contributi previsti dal regolamento vengono versati tramite il sistema di conteggio degli stipendi del datore di lavoro.

Art. 36

Strategia d'investimento e conto d'esecuzione

- 1) L'assicurato, ovvero il beneficiario di una rendita d'invalidità, può scegliere per l'investimento del suo risparmio per capitale una strategia d'investimento ovvero l'investimento collettivo (fondo) alla base della stessa. Le strategie d'investimento disponibili per la scelta vengono stabilite dal

Consiglio di fondazione nel regolamento sugli investimenti e si differenziano in particolare per il profilo di rischio/rendimento.

La scelta e la modifica della strategia d'investimento da parte dell'assicurato, ovvero del beneficiario di una rendita d'invalidità, avvengono di norma esclusivamente mediante la piattaforma MyPension messa a disposizione dalla Cassa pensione 2. Se l'assicurato non effettua alcuna scelta, l'investimento del capitale vecchiaia avviene nella strategia d'investimento a basso rischio (strategia di default). La scelta rimane valida fino a quando la persona assicurata effettua una nuova scelta.

La Cassa pensione 2 non fornisce alcuna garanzia in merito al mantenimento del valore o alla performance della strategia d'investimento scelta.

In occasione della scelta della strategia d'investimento, la Cassa pensione 2 informa l'assicurato, ovvero il beneficiario di una rendita d'invalidità, in merito alle varie strategie d'investimento e ai relativi rischi e costi. L'assicurato, ovvero il beneficiario di una rendita d'invalidità, deve confermare di aver ricevuto tali informazioni sulla piattaforma MyPension.

- 2) Tutte le entrate di pagamento ai sensi dell'art. 37 vengono effettuate in primo luogo su un conto d'esecuzione infruttifero. Non appena possibile, di norma entro cinque giorni lavorativi bancari, viene effettuato l'investimento nella strategia corrispondente ovvero nell'investimento collettivo (fondo) alla base della stessa, al corso del giorno. Per i nuovi investimenti l'importo minimo ammonta a CHF 5.

Tutti i pagamenti vengono effettuati tramite il conto d'esecuzione; a tal fine, la strategia d'investimento corrispondente viene precedentemente disinvestita in ragione dell'importo di pagamento.

Se la Cassa pensione 2 riceve comunicazione dell'uscita di un assicurato o del verificarsi di un caso di prestazione, gli investimenti delle summenzionate entrate di pagamento vengono effettuati di norma al massimo fino a 60 giorni prima di tale evento. In caso di uscita o pensionamento, la comunicazione deve essere effettuata da parte del datore di lavoro.

- 3) Gli accrediti e gli addebiti sul conto d'esecuzione vengono effettuati all'importo del conteggio in base alle condizioni del fornitore.

La Cassa pensione 2 non fornisce alcuna garanzia per eventuali divergenze tra i corsi e le condizioni al momento dell'ordine e al momento dell'esecuzione.

- 4) È responsabilità dell'assicurato verificare la corretta esecuzione degli investimenti/disinvestimenti entro 30 giorni dalla transazione tramite il portale online MyPension. Decorso tale termine, la transazione sarà considerata come accettata.
- 5) La Cassa pensione 2 declina ogni responsabilità per la tardiva o mancata esecuzione degli investimenti/disinvestimenti, così come per gli eventi di forza maggiore.

Art. 37

Capitale vecchiaia

- 1) Per gli assicurati e i beneficiari di una rendita d'invalidità viene costituito un capitale vecchiaia. Questo comprende:
 - a) i contributi di risparmio del datore di lavoro e del dipendente;
 - B) le indennità di uscita accreditate;
 - c) i riscatti versati dell'assicurato o del datore di lavoro;
 - d) i rimborsi di prelievi anticipati nell'ambito della promozione della proprietà abitativa;
 - e) i trasferimenti di prestazioni d'uscita in seguito a divorzio;
 - f) la performance positiva e/o negativa della strategia d'investimento scelta;inoltre è ridotto da:
 - g) i prelievi anticipati nell'ambito della promozione della proprietà abitativa;
 - h) il pagamento di prestazioni d'uscita in virtù di una sentenza di divorzio.

- 2) Il capitale vecchiaia corrisponde sempre al valore attuale del conto d'esecuzione e al corso di valutazione della strategia d'investimento, inclusa la performance positiva e/o negativa.

Art. 38

Conto complementare capitale vecchiaia (conto «pensionamento anticipato»)

- 1) Con il pensionamento prima del raggiungimento dell'età di riferimento si presentano possibilità di finanziamento aggiuntive, che possono essere coperte, in particolare, tramite riscatti nel conto complementare capitale vecchiaia. Per analogia, si applica il precedente art. 37.
- 2) Nel conto complementare capitale vecchiaia vi è la possibilità di finanziare completamente la differenza tra il capitale vecchiaia al pensionamento all'età di 58 anni e il capitale vecchiaia al pensionamento all'età di riferimento di 65 anni.
- 3) Per gli assicurati che hanno già compiuto il 58° anno d'età, l'importo massimo viene determinato in base a un pensionamento immediato.
- 4) Per quanto concerne la composizione del conto complementare capitale vecchiaia, si applica per analogia l'art. 37 cpv. 1.

Art. 39

Prestazioni d'uscita accreditate

- 1) Per prestazioni d'uscita accreditate si intendono
 - a) le prestazioni d'uscita dei precedenti istituti di previdenza, istituzioni di libero passaggio e della Fondazione istituto collettore;
 - b) gli averi trasferiti da altre forme previdenziali riconosciute (pilastro 3a);
 - c) gli accrediti di istituti di previdenza e le prestazioni d'uscita in seguito a divorzio.
- 2) Gli accrediti vengono sempre eseguiti tramite la Cassa pensione 1. A tal proposito, un trasferimento nella Cassa pensione 2 ha luogo solo se la possibilità di riscatto massima nel capitale rendita della Cassa pensione 1 viene superata al momento dell'entrata del pagamento.
- 3) Le prestazioni d'uscita accreditate vengono contabilizzate nel capitale vecchiaia anche se la possibilità di riscatto massima nel capitale vecchiaia viene superata al momento della ricezione del pagamento.

Art. 40

Riscatto

- 1) Non appena l'assicurato ha trasferito alla Cassa pensione 1 per il trattamento tutte le prestazioni d'uscita degli istituti di previdenza dei precedenti datori di lavoro e tutti gli averi sotto forma di conti o polizze di libero passaggio, possono essere effettuati riscatti nella Cassa pensione 2 fino al verificarsi di un caso di prestazione.

Dal punto di vista previdenziale della Cassa pensione 1 e 2, ai fini dell'accertamento delle possibilità di riscatto massime, il capitale vecchiaia e il conto complementare capitale vecchiaia (Cassa pensione 2) nonché il capitale rendita e il conto complementare capitale rendita (Cassa pensione 1) vengono considerati in maniera complessiva su entrambe le fondazioni. Le due fondazioni non si assumono alcuna responsabilità in merito alla deducibilità fiscale dei riscatti.

- 2) Se, nell'ambito della promozione della proprietà abitativa, l'assicurato ha effettuato prelievi anticipati, egli può effettuare i riscatti solo dopo il rimborso completo dell'importo anticipato; a tal proposito, per il rimborso vale quanto riportato nell'art. 69.
- 3) Una prestazione d'uscita erogata nell'ambito di un divorzio può essere reintegrata interamente o parzialmente. In linea di principio, l'importo del rimborso viene accreditato sul capitale vecchiaia. Se l'importo è stato prelevato inizialmente per intero o in parte dal conto complementare (pensionamento anticipato), l'importo del rimborso viene accreditato nello stesso modo.
- 4) Se l'assicurato ha effettuato un prelievo anticipato nell'ambito della promozione della proprietà abitativa e ha dovuto versare un pagamento compensativo in seguito a un divorzio, deve decidere

se e in quale entità vuole effettuare un riacquisto dopo il divorzio oppure il rimborso di un prelievo anticipato per la promozione della proprietà abitativa.

Ulteriori riscatti possono essere effettuati solo dopo aver completato interamente il riacquisto dopo il divorzio e il rimborso dei prelievi anticipati per la promozione della proprietà abitativa.

- 5) Per gli accrediti che il datore di lavoro apporta nella Cassa pensione 2 a favore di un assicurato valgono le stesse condizioni che si applicano ai riscatti facoltativi.
- 6) In caso di invalidità, a partire dall'inizio del diritto a una rendita d'invalidità non possono più essere effettuati riscatti.
- 7) I riscatti dell'assicurato vengono contabilizzati con la data di valuta dell'entrata. Non sono consentite valute retroattive.
- 8) La scadenza finale per i riscatti è sempre l'ultimo giorno lavorativo bancario dell'anno civile in questione.
- 9) La responsabilità per gli accertamenti sulla detraibilità fiscale dei riscatti spetta all'assicurato.

Se l'assicurato o il datore di lavoro effettuano riscatti, le prestazioni che vengono erogate nei successivi tre anni sotto forma di prestazione in capitale possono comportare conseguenze fiscali che vanno a esclusivo carico dell'assicurato stesso.

Ai sensi del diritto di previdenza, le prestazioni risultanti da eventuali riscatti non possono essere versate sotto forma di capitale dalla previdenza prima della scadenza di un termine di tre anni.

- 10) Per gli assicurati che immigrano o sono immigrati dall'estero e che prima del trasferimento non sono mai stati affiliati a un istituto di previdenza in Svizzera, la somma di riscatto annua nei primi cinque anni dall'entrata in un istituto di previdenza svizzero non può eccedere il 20% della somma dello stipendio assicurato, dello stipendio di base eccedente assicurato e dello stipendio assicurato Rischio.
- 11) Per gli assicurati che percepiscono o hanno già percepito prestazioni del secondo pilastro, alla data di affiliazione viene dedotto dal potenziale di riscatto l'aver di vecchiaia del quale l'assicurato disponeva al momento del verificarsi del corrispondente caso di prestazione.
- 12) Di norma, il riscatto viene effettuato tramite il portale degli assicurati MyPension. La possibilità di riscatto massima viene aggiornata quotidianamente su MyPension.
- 13) La possibilità di riscatto massima vale anche al verificarsi di un caso di prestazione.

Art. 41

Riscatto nel capitale vecchiaia

- 1) In base alla variante contributiva scelta, il capitale vecchiaia individuale massimo corrisponde alla somma delle seguenti tre posizioni:
 - a) stipendio di base assicurato moltiplicato per la tariffa «Riscatto 1»;
 - b) stipendio di base eccedente assicurato moltiplicato per la tariffa «Riscatto 2» e
 - c) stipendio assicurato Rischio moltiplicato per la tariffa «Riscatto 2».
- 2) La possibilità di riscatto massima nel capitale vecchiaia corrisponde al capitale vecchiaia individuale massimo ridotto del capitale vecchiaia disponibile al momento del riscatto.

Art. 42

Riscatto nel conto complementare capitale vecchiaia

- 1) I riscatti nel conto complementare capitale vecchiaia sono consentiti solo se la possibilità di riscatto massima nel capitale vecchiaia è esaurita.
- 2) In base alla variante contributiva scelta, l'aver individuale massimo nel conto complementare capitale vecchiaia corrisponde alla somma delle seguenti tre posizioni:
 - a) stipendio di base assicurato moltiplicato per la tariffa «Riscatto pensionamento anticipato 3»;

- b) stipendio di base eccedente assicurato moltiplicato per la tariffa «Riscatto pensionamento anticipato 4» e
 - c) stipendio assicurato Rischio moltiplicato per la tariffa «Riscatto pensionamento anticipato 4».
- 3) La possibilità di riscatto individuale massima nel conto complementare capitale vecchiaia corrisponde all'avere individuale massimo complessivo nel conto complementare capitale vecchiaia ridotto dell'avere disponibile nel conto complementare capitale vecchiaia al momento del riscatto.
 - 4) In caso di rinuncia al pensionamento anticipato, l'obiettivo della prestazione stabilito al momento del pensionamento può essere superato in misura massima del 5%. Il capitale eccedente nel conto complementare capitale vecchiaia si estingue a favore della Cassa pensione 2.

2.5 Prestazioni assicurative

Art. 43

Panoramica delle prestazioni assicurative Capitale vecchiaia

Prestazioni in caso d'invalidità

- Rendita d'invalidità temporanea
- Capitale d'invalidità
- Esonero dal pagamento dei contributi

Prestazioni in caso di decesso

- Rendita temporanea per coniugi
- Rendita temporanea per concubini
- Capitale in caso di decesso

Prestazioni in caso di divorzio

Prestazioni in caso di uscita

Promozione della proprietà abitativa

2.5.1 Prestazioni di vecchiaia

Art. 44

Condizioni generali per le prestazioni di vecchiaia

- 1) L'età di riferimento è raggiunta alla fine del mese in cui l'assicurato compie 65 anni.
- 2) Gli assicurati il cui rapporto di lavoro termina tra il compimento del 58° e il 65° anno di età hanno diritto alle prestazioni di vecchiaia, costituite dagli averi del capitale vecchiaia e del conto complementare capitale vecchiaia. Tuttavia, il diritto alle prestazioni di vecchiaia non insorge se alla fine del rapporto di lavoro fa seguito un nuovo rapporto di lavoro tra il datore di lavoro e l'assicurato, senza che tra i due rapporti di lavoro l'interruzione temporale sia stata rilevante.
- 3) Se, d'intesa con il datore di lavoro, il rapporto di lavoro resta in essere oltre l'età di riferimento, è possibile differire il pensionamento al massimo fino al compimento del 70° anno di età:
 - a. differimento del pensionamento con contributi: fino al momento effettivo del pensionamento vengono riscossi i contributi previsti dal regolamento, come da allegato D.
 - b. differimento del pensionamento senza contributi: durante il periodo di differimento non viene più riscosso alcun contributo.

Durante il periodo di differimento, il capitale di rendita continua a essere remunerato, indipendentemente dalla variante scelta.

Entro un mese dal raggiungimento dell'età di riferimento, il beneficiario deve comunicare alla Cassa pensione quale delle varianti illustrate precedentemente intende applicare. In caso contrario, si verifica un pensionamento.

- 4) In caso di ristrutturazioni aziendali, il Consiglio di fondazione può, su richiesta, prevedere una riscossione anticipata delle prestazioni di vecchiaia, purché l'assicurato abbia già compiuto il 55° anno di età.
- 5) Per gli assicurati idonei al lavoro, il diritto alle prestazioni di vecchiaia insorge il primo giorno del mese successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. Per assicurati non idonei al lavoro, il diritto alle prestazioni di vecchiaia insorge il primo giorno del mese successivo a quello in cui si sono esauriti il diritto alla continuazione del pagamento dello stipendio e il diritto alle prestazioni dall'assicurazione contro la perdita di guadagno e non sussiste alcun diritto a una rendita d'invalidità.
- 6) Per beneficiari di una rendita d'invalidità, il diritto al capitale vecchiaia insorge con il raggiungimento dell'età di riferimento.
- 7) Con il percepimento delle prestazioni di vecchiaia si estinguono tutti i diritti nei confronti della Cassa pensione 2.
- 8) In caso di incapacità di guadagno dell'assicurato durante il differimento, il pensionamento avviene il primo giorno del mese successivo all'inizio dell'incapacità di guadagno.
- 9) Se l'assicurato decede durante il periodo del differimento i superstiti hanno diritto al capitale vecchiaia ai sensi dell'art. 56.

Art. 45

Prestazioni di vecchiaia (capitale vecchiaia, conto complementare capitale vecchiaia)

Dopo la comunicazione del pensionamento di un assicurato attivo, ovvero al raggiungimento dell'età di riferimento da parte di un beneficiario di una rendita d'invalidità, la Cassa pensione 2 disinveste la rispettiva strategia d'investimento ovvero l'investimento collettivo (fondo) alla base della stessa; ciò avviene di norma quindici giorni di calendario prima del momento del pensionamento, lasciando il saldo sul conto d'esecuzione infruttifero fino al momento della corresponsione.

Art. 46

Pensionamento parziale

- 1) Un assicurato che abbia raggiunto l'età di pensionamento minima può percepire una pensione parziale a condizione che il grado di occupazione venga ridotto almeno del 20% rispetto a un impiego a tempo pieno al primo pagamento parziale.
- 2) Il pensionamento parziale è escluso per gli assicurati che percepiscono una retribuzione oraria.
- 3) Sono consentite al massimo tre fasi di pensionamento parziale, laddove la terza fase deve obbligatoriamente corrispondere al pensionamento residuo.
- 4) Con il pensionamento parziale diventa esigibile la prestazione di vecchiaia (capitale vecchiaia) in funzione del grado di pensionamento tecnico. Il grado di pensionamento tecnico corrisponde al rapporto tra la riduzione del grado di occupazione e il grado di occupazione precedente la riduzione.

Nell'ambito della liquidazione della prestazione si considera insorto il caso di prestazione vecchiaia. Per la quota restante, l'assicurato continua a essere considerato un assicurato attivo.

- 5) Per il pensionamento parziale vengono considerati in proporzione i seguenti parametri:
 - a) ai sensi dell'art. 32, lo stipendio di base assicurato, lo stipendio di base eccedente assicurato e lo stipendio variabile assicurato;
 - b) ai sensi degli art. 40 segg., la possibilità di riscatto massima.
- 6) Su richiesta del beneficiario, può essere percepita l'intera prestazione di vecchiaia, a condizione che lo stipendio assicurato residuo sia inferiore alla soglia d'ingresso definita dal regolamento.

- 7) La valutazione degli aspetti di diritto fiscale di un pensionamento parziale rientra nella sfera di responsabilità dell'assicurato.

2.5.2 Prestazioni in caso d'invalidità

Art. 47

Condizioni generali per le prestazioni d'invalidità

- 1) Per incapacità lavorativa si intende l'impossibilità totale o parziale a svolgere il lavoro associato all'attuale professione o sfera di competenza, a causa di una limitazione della salute fisica, mentale o psichica. In caso di durata prolungata, è interessata anche l'attività associata a un'altra professione o sfera di competenza.
- 2) Per incapacità di guadagno si intende la perdita totale o parziale delle possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato ammissibile, causata da una limitazione della salute fisica, mentale o psichica e rimanente dopo un adeguato trattamento e reinserimento. Per valutare se si è in presenza di un'incapacità di guadagno vengono considerate soltanto le conseguenze della limitazione della salute. Inoltre, si è in presenza di un'incapacità di guadagno solo se tale condizione non può oggettivamente essere superata.
- 3) Per invalidità si intende l'incapacità di guadagno totale o parziale prevedibilmente permanente o di lunga durata.
- 4) L'incapacità lavorativa, l'incapacità di guadagno e l'invalidità si riferiscono alla sfera lavorativa.
- 5) La Cassa pensione decide sulla sussistenza, l'entità e l'inizio dell'invalidità. Di norma, la decisione si basa su una disposizione dell'AI. La Cassa pensione è autorizzata a inoltrare al medico di fiducia e alla Cassa pensione 2 i documenti medici e altri documenti rilevanti per il caso.
- 6) Se l'assicurato o il beneficiario di una rendita d'invalidità rifiuta di sottoporsi alla valutazione del medico di fiducia predisposta dalla Cassa pensione 2 o di essere annunciato all'AI, la Cassa pensione 2 può rifiutare o sospendere l'erogazione delle prestazioni.
- 7) Il beneficiario di una rendita d'invalidità è tenuto a comunicare immediatamente alla Cassa pensione 2 le variazioni del grado di invalidità e dell'eventuale reddito da lavoro conseguito.
- 8) Il grado d'invalidità viene controllato periodicamente. La Cassa pensione 2 è autorizzata a trasmettere documenti medici e altri documenti rilevanti al medico di fiducia della Cassa pensione 2 anche in caso di verifiche. In caso di variazione del grado di invalidità o dell'entità dell'incapacità di guadagno, la Cassa pensione 2 può ricalcolare l'importo della rendita d'invalidità o annullarla del tutto.

Art. 48

Rendita d'invalidità temporanea

- 1) Hanno diritto a una rendita d'invalidità gli assicurati che per motivi di salute sono considerati invalidi almeno per il 40% e che al momento in cui è subentrata l'incapacità lavorativa, le cui cause hanno condotto all'invalidità, erano assicurati presso la Cassa pensione 2.
- 2) In caso di un grado d'invalidità ai sensi dell'AI federale (grado AI) pari al 70% e oltre, l'assicurato ha diritto al 100% della rendita d'invalidità. In caso di un grado AI dal 40% al 69%, il diritto alla rendita corrisponde a questo grado AI.

Con un grado AI inferiore al 40% non sussiste alcun diritto a una rendita d'invalidità.

- 3) L'entità della rendita d'invalidità intera risulta dalla somma
 - a) del 70% dello stipendio di base assicurato;
 - b) del 45% dello stipendio di base eccedente assicurato e
 - c) del 45% dello stipendio assicurato Rischio.

Il calcolo si basa sugli ultimi stipendi assicurati prima del subentro dell'incapacità lavorativa.

- 4) Il diritto alla rendita d'invalidità inizia non appena l'assicurato smette di percepire lo stipendio o i pagamenti suppletivi dello stipendio, che ammontano almeno all'80% del mancato stipendio e per i quali il datore di lavoro aveva versato almeno la metà dei premi.
- 5) Il diritto alla rendita d'invalidità si estingue se il beneficiario della rendita muore, se l'invalidità cessa, se il grado di invalidità scende al di sotto del 40% (salvo reinserimento ai sensi dell'art. 8a LAI) e comunque, al più tardi, quando il beneficiario della rendita d'invalidità raggiunge l'età di riferimento.
- 6) Se la rendita d'invalidità annua ammonta a meno del 10% della rendita di vecchiaia AVS minima viene versata come prestazione in capitale prevista dal regolamento.
- 7) A partire dal primo giorno dal raggiungimento dell'età di riferimento, per il beneficiario della rendita d'invalidità diventa esigibile il capitale vecchiaia previsto dal regolamento.

Art. 49

Capitale d'invalidità

L'avere nel conto complementare capitale vecchiaia viene corrisposto, di norma, sotto forma di prestazione in capitale prevista dal regolamento dopo che la Cassa pensione 2 è venuta a conoscenza della decisione passata in giudicato dell'Al federale. La strategia d'investimento, ovvero l'investimento collettivo (fondo) alla base della stessa, viene conseguentemente disinvestita(o) e trattenuta(o) fino al pagamento sul conto d'esecuzione infruttifero.

Art. 50

Esonero dal pagamento di contributi in caso d'invalidità

- 1) L'obbligo di pagamento dei contributi viene meno dall'inizio dell'invalidità. La Cassa pensione continua a integrare il capitale rendita con i contributi di risparmio del datore di lavoro e del dipendente in base alla variante contributiva Standard, inclusi gli interessi.
- 2) Il pagamento dei contributi da parte della Cassa pensione in caso d'invalidità si basa sullo stipendio di base assicurato, sullo stipendio di base eccedente assicurato e sullo stipendio assicurato Rischio prima del subentrare dell'incapacità lavorativa.

L'esonero dal pagamento di contributi riguarda la quota di stipendio che non può più essere conseguita e corrisponde al grado dell'incapacità lavorativa.
- 3) Se temporaneamente l'assicurato diventa di nuovo idoneo al lavoro e tale idoneità al lavoro non dura più di un anno, il termine di attesa per l'esonero dal pagamento di contributi non ricomincia a decorrere, purché l'incapacità lavorativa sia riconducibile alla stessa causa.
- 4) Se l'incapacità lavorativa che è all'origine dell'invalidità inizia durante un congedo non retribuito, lo stipendio di base assicurato, lo stipendio di base eccedente assicurato e lo stipendio assicurato Rischio prima dell'inizio del congedo non retribuito formano la base per l'esonero dal pagamento di contributi.
- 5) Il diritto all'esonero dai contributi si estingue completamente ovvero parzialmente quando l'incapacità lavorativa cessa completamente ovvero parzialmente, quando il diritto a una rendita d'invalidità della Cassa pensione viene meno completamente ovvero parzialmente, quando l'Al interrompe le proprie prestazioni, o quando l'assicurato o il beneficiario di una rendita d'invalidità decede, ma comunque al più tardi in occasione del raggiungimento dell'età di riferimento.

Art. 51

Reinserimento ai sensi dell'art. 26a LPP

- 1) Per tutto il periodo in cui un assicurato o un beneficiario di rendita d'invalidità percepisce una prestazione transitoria dell'Al nell'ambito di una prova di reinserimento ai sensi dell'art. 8a LAI, i diritti all'assicurazione e alle prestazioni nei confronti della Cassa pensione 2 rimangono in essere, anche se il tentativo di lavoro si svolge presso un datore di lavoro che non è affiliato alla Cassa pensione 2.

- 2) Se dopo la riduzione del grado di invalidità la rendita d'invalidità viene diminuita o annullata, l'assicurato o il beneficiario della rendita d'invalidità continua a essere assicurato presso la Cassa pensione 2 per tre anni alle stesse condizioni, purché
 - a) prima della diminuzione o dell'annullamento della rendita di transizione abbia partecipato a misure per il reinserimento ai sensi dell'art. 8a LAI oppure purché
 - b) la rendita di transizione sia stata diminuita o annullata in seguito alla ripresa di un'attività lucrativa o a un aumento del grado di occupazione.
- 3) Durante la continuazione dell'assicurazione o il mantenimento del diritto alla prestazione, la Cassa pensione 2 può ridurre la rendita d'invalidità nella misura in cui tale decurtazione viene compensata da un reddito suppletivo dell'assicurato o del beneficiario della rendita d'invalidità.

Art. 52

Invalidità parziale

- 1) In caso di invalidità parziale, il capitale vecchiaia e gli averi nel conto complementare capitale vecchiaia vengono suddivisi in base al grado di invalidità tecnico.

Il grado di invalidità tecnico corrisponde al rapporto tra la riduzione del grado di occupazione e il grado di occupazione precedente la riduzione. Per la parte corrispondente al grado di invalidità tecnico l'assicurato è considerato come beneficiario di una rendita d'invalidità. Per la quota restante, l'assicurato continua a essere considerato un assicurato attivo.

- 2) In caso di invalidità parziale, per la parte attiva vengono considerati in proporzione i seguenti parametri:
 - a) ai sensi dell'art. 35, per la riscossione dei contributi, e ai sensi dell'art. 50, per l'esonero dai contributi, lo stipendio di base assicurato, lo stipendio di base eccedente assicurato e lo stipendio variabile assicurato;
 - b) ai sensi degli art. 40 segg., la possibilità di riscatto massima;
 - c) ai sensi dell'art. 49, gli averi nel conto complementare capitale vecchiaia per la prestazione in capitale prevista dal regolamento.
- 3) Se cessa il rapporto di lavoro di un assicurato attivo con diritto alla rendita d'invalidità parziale della Cassa pensione 2, per la parte attiva del capitale vecchiaia e degli averi nel conto complementare capitale vecchiaia, di cui non si era tenuto conto nel calcolo della rendita d'invalidità, si procede a un'uscita.

2.5.3 Prestazioni in caso di decesso

Art. 53

Condizioni generali per le prestazioni per i superstiti

- 1) Ai sensi della legge sull'unione domestica registrata, le unioni di questo tipo sono parificate ai matrimoni.
- 2) Un concubino che intende avvalersi di un diritto alle prestazioni della Cassa pensione 2 deve dimostrare di soddisfare le condizioni richieste dal regolamento per lo stato di concubino. Viene considerato concubino ai sensi del regolamento chi soddisfa in modo cumulativo le seguenti condizioni:
 - a) non è sposato, né vive in un'unione domestica registrata con l'assicurato, il beneficiario della rendita d'invalidità o con un'altra persona;
 - b) non è imparentato con l'assicurato o con il beneficiario della rendita d'invalidità conformemente all'art. 95 CC;
 - c) vive in una comunione domestica presso lo stesso domicilio con l'assicurato o il beneficiario della rendita d'invalidità da almeno cinque anni ininterrottamente fino al subentro del caso di prestazione. La convivenza in una comunione domestica presso lo stesso domicilio non viene computata per questo termine di cinque anni qualora sia presente un ostacolo ai sensi della precedente lett. a) o b) (matrimonio, unione domestica registrata, parentela) oppure se il concubino deve provvedere al sostentamento di uno o più figli comuni in conformità al successivo cpv. 4;

- d) affinché sussista un diritto a una rendita per concubini, deve essere stato consegnato alla Cassa pensione 1 in tempo di vita il contratto di concubinato della Cassa pensione, autenticato da un notaio. Il contratto di concubinato della Cassa pensione 1 vale sia per la Cassa pensione 1 sia per la Cassa pensione 2.
- 3) Il «sostentamento in misura determinante» è presente se sono soddisfatte in modo cumulativo le seguenti condizioni:
 - a) l'assicurato o il beneficiario di una rendita d'invalidità provvede al sostentamento della persona assistita per almeno la metà dei costi per il sostentamento;
 - b) il sostegno finanziario da parte dell'assicurato o del beneficiario di una rendita d'invalidità si svolge con regolarità e al momento della comunicazione alla Cassa pensione 2 dura da almeno tre anni;
 - c) la Cassa pensione 1 ha ricevuto in tempo di vita il contratto di mutuo sostegno della Cassa pensione. Il contratto di mutuo sostegno della Cassa pensione 1 vale sia per la Cassa pensione 1 sia per la Cassa pensione 2.
 - 4) Come figli ai sensi del regolamento si considerano i figli ai sensi dell'art. 252 segg. CC e i figli affiliati ai sensi dell'art. 49 OAVS, che sono stati accolti nel nucleo familiare senza compenso per la cura e l'educazione continuativa.
 - 5) Un concubino o una persona assistita in misura determinante non ha diritto alle prestazioni per i superstiti se percepisce una rendita per vedovi o vedove.

Art. 54

Rendita per coniugi temporanea

- 1) Se un assicurato o un beneficiario di rendita d'invalidità muore, il coniuge superstite ha diritto a percepire la rendita per coniugi se:
 - a) deve provvedere al sostentamento di uno o più figli ai sensi dell'art. 53 cpv. 4; oppure
 - b) al momento del decesso dell'assicurato o del beneficiario della rendita d'invalidità aveva compiuto 45 anni e il matrimonio è durato almeno cinque anni. Se immediatamente prima della stipulazione del matrimonio essi vivevano in regime di concubinato ai sensi dell'art. 53 cpv. 2 lett. da a) a c), tale durata viene sommata alla durata del matrimonio.
- 2) Il diritto alla rendita per coniugi ha inizio il primo giorno del mese successivo alla soppressione del pagamento dello stipendio, del pagamento dello stipendio dopo il decesso o della rendita d'invalidità.
- 3) Il diritto alla rendita per coniugi termina alla fine del mese nel quale il coniuge superstite decede o si risposa o nel quale l'assicurato deceduto avrebbe raggiunto l'età di riferimento.

In caso di nuovo matrimonio fino a tre anni prima del momento in cui l'assicurato deceduto avrebbe raggiunto l'età di riferimento, al coniuge superstite viene corrisposta un'indennità in soluzione unica di importo pari al triplo dell'ammontare annuo della rendita per coniugi.

Se il matrimonio viene sciolto prima della scadenza di dieci anni senza che diventino esigibili prestazioni per coniugi, ritorna valido il diritto nei confronti della Cassa pensione 2.

- 4) Nel caso di un assicurato deceduto, la rendita per coniugi ammonta al 66⅔ % della rendita d'invalidità assicurata, mentre nel caso di un beneficiario di una rendita d'invalidità deceduto essa ammonta al 66⅔ % della rendita d'invalidità percepita.
- 5) Se il coniuge superstite è di oltre dieci anni più giovane del coniuge deceduto, la rendita per coniugi viene ridotta dello 0,25% per ogni mese di età che supera la differenza di dieci anni. Questa riduzione diminuisce di 1/240 per ogni mese intero di durata del matrimonio.
- 6) Se il coniuge superstite non ha diritto alla rendita per coniugi, viene erogata un'indennità sotto forma di prestazione in capitale prevista dal regolamento per un ammontare pari al triplo dell'importo annuale della rendita per coniugi.

- 7) Se il coniuge ha diritto a una rendita per coniugi, potrà invece richiedere il versamento della rendita sotto forma di capitale. Il valore attuale della rendita viene calcolato dal perito. La tariffa per il calcolo del valore attuale comprende una riduzione forfettaria del 2% all'anno fino all'età di 45 anni.

Art. 55

Rendita per concubini temporanea

- 1) Se un assicurato o beneficiario di una rendita d'invalidità decede, ai sensi dell'art. 53 cpv. 2, lett. da a) a d) il concubino superstite ha diritto a una rendita per concubini se:
 - a) deve provvedere al sostentamento di uno o più figli ai sensi dell'art. 53 cpv. 4 oppure
 - b) al decesso dell'assicurato o del beneficiario di una rendita d'invalidità aveva compiuto 45 anni.
- 2) Il diritto alla rendita per il concubino superstite ha inizio il primo giorno del mese successivo alla soppressione del pagamento dello stipendio, incl. un eventuale pagamento dello stipendio dopo il decesso o della rendita d'invalidità.

- 3) Il diritto alla rendita per concubini termina alla fine del mese nel quale il concubino superstite decede, si risposa o l'assicurato defunto avrebbe raggiunto l'età di riferimento.

In caso di matrimonio fino a tre anni prima del momento in cui l'assicurato deceduto avrebbe raggiunto l'età di riferimento, al concubino superstite viene corrisposta un'indennità in soluzione unica di importo pari al triplo dell'ammontare annuo della rendita per coniugi.

Se il matrimonio viene sciolto prima della scadenza di dieci anni senza che diventino esigibili prestazioni per coniugi, ritorna valido il diritto nei confronti della Cassa pensione 2.

- 4) Nel caso di un assicurato deceduto, la rendita per concubini ammonta al 66% della rendita d'invalidità assicurata, mentre nel caso di un beneficiario di una rendita d'invalidità deceduto ammonta al 66% della rendita d'invalidità percepita.
- 5) Se il concubino superstite è di oltre dieci anni più giovane del concubino deceduto, la rendita per il concubino viene ridotta dello 0,25% per ogni mese che supera questa differenza. Questa riduzione diminuisce di $\frac{1}{240}$ per ogni mese intero di durata del concubinato.
- 6) Se al momento del decesso l'assicurato o il beneficiario di una rendita d'invalidità è sposato, viene escluso il diritto concomitante alla rendita per il concubino superstite.
- 7) Se il concubino ha diritto a una rendita per concubini, potrà invece richiedere il versamento della rendita sotto forma di capitale. Il valore attuale della rendita viene calcolato dal perito. La tariffa per il calcolo del valore attuale comprende una riduzione forfettaria del 2% all'anno fino all'età di 45 anni.

Art. 56

Capitale in caso di decesso

- 1) Se un assicurato o beneficiario di una rendita d'invalidità decede, agli aventi diritto viene versato, sotto forma di prestazione in capitale, un capitale in caso di decesso.
- 2) Vi hanno diritto nel seguente ordine:
 - a.
 - aa) il coniuge;
 - ab) i figli del defunto aventi diritto, ai sensi della LPP, a una rendita per orfani;
 - ac)
 - le persone fisiche al cui sostentamento l'assicurato aveva provveduto in misura determinante ai sensi dell'art. 53 cpv. 3 o
 - la persona che ha convissuto con lui in concubinato ai sensi dell'art. 53 cpv. 2 lett. da a) a c) o
 - la persona che deve provvedere al mantenimento di uno o più figli comuni ai sensi dell'art. 53 cpv. 4;
 - b. se non vi sono beneficiari ai sensi della lettera a.:
 - ba) i figli del defunto non aventi diritto, ai sensi della LPP, a una rendita per orfani;
 - bb) i genitori;
 - bc) i fratelli e le sorelle germani e unilaterali;

- c. se non vi sono beneficiari ai sensi delle lettere a. e b., gli altri eredi legittimi con esclusione della collettività.
- 3) In mancanza di aventi diritto ai sensi del cpv. 2 lett. a. aa) e ac), i figli vengono riuniti in un gruppo di beneficiari ai sensi delle lettere a. ab) e b. ba).
- 4) Se un assicurato o un beneficiario di rendita d'invalidità decede e diventa esigibile una rendita per il coniuge o per concubini, il capitale in caso di decesso corrisponde alla somma di:
 - a) averi presenti nel capitale vecchiaia e
 - b) averi presenti sul conto complementare capitale vecchiaia e
 - c) a titolo d'indennità per gli anni di contribuzione futuri mancanti, un importo individuale aggiuntivo.

L'importo individuale aggiuntivo di cui alla lettera c risulta dalla somma delle tre posizioni seguenti:

- ca) stipendio di base assicurato moltiplicato per la tariffa «Capitale in caso di decesso 1»;
 - cb) stipendio di base eccedente assicurato moltiplicato per la tariffa «Capitale in caso di decesso 2» e
 - cc) stipendio assicurato Rischio moltiplicato per la tariffa «Capitale in caso di decesso 2».
- 5) Se un assicurato o un beneficiario di rendita d'invalidità decede e non è esigibile nessuna rendita per coniugi o per concubini, il capitale in caso di decesso corrisponde alla somma del capitale vecchiaia disponibile e degli averi presenti nel conto complementare capitale vecchiaia, tuttavia a un minimo pari al 50% della somma dello stipendio di base assicurato, dello stipendio di base eccedente assicurato e dello stipendio assicurato Rischio.

Se il capitale in caso di decesso viene versato al beneficiario ai sensi dell'art. 2 lett. c., esso è pari al 50% della somma del capitale vecchiaia disponibile e degli averi presenti sul conto complementare capitale vecchiaia.

- 6) L'assicurato o il beneficiario della rendita d'invalidità è tenuto a presentare alla Cassa pensione 2 in tempo di vita il modulo «Modifica dell'ordine dei beneficiari» della Cassa pensione, se vuole designare come beneficiari delle persone considerate aventi diritto ai sensi del cpv. 2 lett. a. ac). Il modulo «Modifica dell'ordine dei beneficiari» della Cassa pensione vale sia per la Cassa pensione 1, sia per la Cassa pensione 2.
- 7) Con riferimento all'ordine di priorità stabilito nel cpv. 2 (lett. a., b. o c.), l'assicurato o il beneficiario di una rendita d'invalidità può richiedere
 - a) un ordine dei beneficiari diverso da quello previsto;
 - b) la ripartizione del capitale in caso di decesso su più beneficiari da lui definiti.

L'assicurato o il beneficiario di una rendita d'invalidità deve comunicare tale sua richiesta alla Cassa pensione 2 in tempo di vita usando il modulo «Modifica dell'ordine dei beneficiari».

- 8) In genere, entro quindici giorni di calendario dalla presa d'atto del caso di decesso, la strategia d'investimento ovvero l'investimento collettivo (fondo) alla base della stessa viene disinvestita/o e trattenuta/o fino al pagamento sul conto d'esecuzione infruttifero.

2.5.4 Prestazioni in caso di divorzio

Art. 57

Divorzio

- 1) La Cassa pensione 2 esegue solo sentenze di divorzio passate in giudicato di tribunali svizzeri.
- 2) Se un assicurato o un beneficiario di rendita d'invalidità è obbligato a una compensazione previdenziale a seguito di divorzio, la Cassa pensione 2 riduce i suoi capitali di vecchiaia a risparmio e le sue prestazioni previdenziali di un importo pari a quello stabilito dal tribunale.

L'avere di previdenza da trasferire viene addebitato sul risparmio per capitale (nella sequenza conto complementare capitale vecchiaia, poi capitale vecchiaia).

Le prestazioni previdenziali correnti e future che si fondano sui capitali di vecchiaia a risparmio acquisiti vengono (ri)calcolate sostanzialmente sulla base dei minori capitali di vecchiaia a risparmio e ridotte di conseguenza.

- 3) Ai sensi dell'art. 19 cpv. 1 OPP 2, in seguito alla compensazione previdenziale la rendita d'invalidità viene ricalcolata e ridotta se nel calcolo della rendita d'invalidità è confluito l'avere di previdenza dell'assicurato ai sensi del regolamento utilizzato per il calcolo della rendita d'invalidità.

La riduzione viene calcolata secondo le stesse disposizioni del regolamento utilizzate per il calcolo della rendita d'invalidità. Per il calcolo è determinante il momento di avvio della procedura di divorzio. Inoltre, per il calcolo della riduzione si applicano in particolare gli artt. 19, 24a cpv. 6 e 26a OPP 2.

Se l'avere di previdenza dell'assicurato ai sensi del regolamento su cui si fonda il calcolo della rendita d'invalidità è confluito solo in parte nel calcolo della rendita d'invalidità, viene ridotta esclusivamente la parte corrispondente della rendita d'invalidità.

- 4) Se per un assicurato durante la procedura di divorzio subentra il caso di prestazione vecchiaia o se durante la procedura di divorzio un beneficiario di rendita d'invalidità raggiunge l'età di riferimento ai sensi dell'art. 44, la Cassa pensione 2 riduce la parte della prestazione di uscita da trasferire. Le riduzioni sono regolate dall'art. 19g cpv. 1 e 2 OLP.
- 5) Ai sensi dell'art 124c CC, le prestazioni d'uscita possono essere compensate con quote di rendita solo con il consenso dei coniugi e delle istituzioni della previdenza professionale.
- 6) Se un assicurato o beneficiario di rendita d'invalidità ha diritto alla compensazione previdenziale (prestazione d'uscita o rendita in caso di divorzio) e il suo avere di previdenza in base al regolamento utilizzato per il calcolo della rendita d'invalidità è confluito nel calcolo della rendita d'invalidità, la Cassa pensione 2 aumenta le sue prestazioni previdenziali dell'importo trasferito stabilito dal tribunale.

L'avere di previdenza trasferito viene accreditato sul risparmio per capitale.

Se un beneficiario di rendita d'invalidità ha diritto alla compensazione previdenziale (prestazione d'uscita o rendita in caso di divorzio) e il suo avere di previdenza, in base al regolamento utilizzato per il calcolo della rendita d'invalidità, non è confluito nel calcolo della rendita d'invalidità, le prestazioni previdenziali correnti della Cassa pensione 2 non vengono aumentate e la compensazione previdenziale trasferita viene erogata direttamente a favore della persona avente diritto.

- 7) In caso di divorzio la Cassa pensione 2 comunica all'assicurato o al tribunale, su richiesta, le informazioni di cui all'art. 24 LFLP e all'art. 19k OLP.

Su richiesta della persona assicurata o del tribunale, la Cassa pensione 2 verifica l'attuabilità di una disposizione introdotta o prevista e prende posizione in materia in forma scritta.

Nella presa di posizione sull'attuabilità, la Cassa pensione 2 segnala in particolare che l'avere dell'assicurato è soggetto a oscillazioni e che la Cassa pensione 2 può in ogni caso trasferire soltanto l'importo disponibile al momento dell'esecuzione della sentenza di divorzio.

- 8) In genere entro quindici giorni di calendario dalla presa d'atto della disposizione passata in giudicato del tribunale relativamente alla compensazione previdenziale, la strategia d'investimento ovvero l'investimento collettivo (fondo) alla base della stessa viene disinvestita/o dell'importo corrispondente e trattenuta/o fino al pagamento sul conto d'esecuzione infruttifero.

Se la compensazione previdenziale riconosciuta dal tribunale eccede il valore effettivo del capitale vecchiaia, viene pagato soltanto l'avere effettivamente presente nel conto d'esecuzione.

2.5.5 Prestazioni in caso di uscita

Art. 58

Diritto

- 1) Un assicurato che abbandona la Cassa pensione 2 prima del verificarsi di un caso di prestazione (vecchiaia, decesso o invalidità) ha diritto a una prestazione d'uscita.
- 2) Un assicurato il cui rapporto di lavoro termina prima del raggiungimento dell'età di riferimento secondo l'art. 44 e che ha diritto a prestazioni di vecchiaia anticipate può anche richiedere, in alternativa, una prestazione d'uscita. A tal fine, prima della conclusione del rapporto di lavoro, egli deve provare di
 - proseguire l'attività lucrativa oppure
 - essere registrato come disoccupato.
- 3) Un assicurato, la cui rendita d'invalidità viene ridotta o sospesa dopo la riduzione del grado di invalidità, ha diritto all'erogazione di una prestazione d'uscita.

Questo diritto matura in relazione con un reinserimento ai sensi dell'art. 26a LPP solo al termine di una continuazione temporanea dell'assicurazione e del mantenimento del diritto alla prestazione.

- 4) Dopo la comunicazione della conclusione del rapporto di lavoro (uscita), la Cassa pensione 2 disinveste la rispettiva strategia d'investimento oppure l'investimento collettivo (fondo) alla base della stessa; di norma, ciò avviene quindici giorni di calendario prima del momento dell'uscita, lasciando il saldo sul conto d'esecuzione infruttifero fino al momento della corresponsione.

Art. 59

Impiego

- 1) La Cassa pensione 2 trasferisce la prestazione d'uscita
 - a) all'istituto di previdenza del nuovo datore di lavoro;
 - b) su richiesta dell'assicurato, su un conto di libero passaggio in Svizzera oppure a una società d'assicurazione sulla vita svizzera per l'emissione di una polizza di libero passaggio, se l'assicurato non entra in un nuovo istituto di previdenza oppure
 - c) alla Fondazione istituto collettore, in caso di mancanza di una comunicazione dell'assicurato riguardante la forma consentita con cui desidera ricevere la protezione previdenziale;
 - d) alla Cassa pensione di Credit Suisse Group (Svizzera) in caso di prosecuzione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 47a LPP. Se la prestazione d'uscita supera le necessità di riscatto individuali nella Cassa pensione 1, l'eccedenza viene trasferita su richiesta dell'assicurato su un conto di libero passaggio in Svizzera oppure a una società d'assicurazione sulla vita svizzera per l'emissione di una polizza di libero passaggio.
- 2) Con l'erogazione della prestazione d'uscita la Cassa pensione 2 è liberata da tutte le obbligazioni nei confronti dell'assicurato e dei suoi superstiti. È fatta riserva della copertura del rischio d'invalidità e di decesso fino all'inizio del nuovo rapporto di lavoro, al massimo tuttavia per un mese. Se per questo motivo la Cassa pensione 2 è tenuta in seguito a erogare una prestazione, questa pretende il rimborso della prestazione d'uscita già accreditata. Se la prestazione d'uscita già versata non viene rimborsata, le prestazioni vengono ridotte di conseguenza.

Art. 60

Pagamento in contanti

- 1) L'assicurato può richiedere il pagamento in contanti della sua prestazione d'uscita:
 - a) se lascia definitivamente l'area economica costituita da Svizzera e Liechtenstein;
 - b) se recede dalla Cassa pensione 2 in qualità di frontaliere, a condizione che rinunci completamente alla propria attività lucrativa in Svizzera e non sia più assicurato presso nessun istituto di previdenza svizzero;
 - c) se nella sua attività lucrativa principale comincia un'attività lavorativa indipendente in Svizzera o in Liechtenstein e non è più soggetto alla previdenza obbligatoria. In questo caso, l'assicurato è tenuto a presentare alla Cassa pensione 2 i corrispondenti giustificativi;
 - d) se l'ammontare della prestazione d'uscita è inferiore a un contributo annuale dell'assicurato al momento dello scioglimento del rapporto di lavoro.

- 2) Se l'assicurato è coniugato, il pagamento in contanti è ammesso soltanto con il consenso scritto del coniuge. Qualora non fosse possibile richiedere il consenso o se lo stesso venisse rifiutato senza motivi validi, l'assicurato può adire il tribunale civile.
- 3) L'assicurato è tenuto a fornire tutti i documenti giustificativi occorrenti in caso di pagamento in contanti.

Art. 61

Entità della prestazione d'uscita

- 1) La prestazione d'uscita comprende il capitale vecchiaia disponibile e gli averi presenti nel conto complementare capitale vecchiaia.
- 2) La prestazione d'uscita viene calcolata in base alla LFLP, in particolare in base all'art. 19a LFLP (Diritti in caso di scelta della strategia d'investimento da parte dell'assicurato).
- 3) La prestazione d'uscita non viene remunerata a partire dal momento della sua esigibilità.

2.5.6 Promozione della proprietà abitativa

Art. 62

Considerazioni generali

- 1) L'assicurato può richiedere, per il finanziamento di una proprietà abitativa a uso personale, di costituire in pegno il suo diritto alle prestazioni di previdenza o la sua prestazione d'uscita oppure di utilizzare un importo sotto forma di prelievo anticipato.
- 2) La costituzione in pegno è valida soltanto previa informazione scritta alla Cassa pensione 2.

Art. 63

Scopi d'utilizzo consentiti

- 1) Le risorse della previdenza professionale possono essere utilizzate per
 - a) acquisto e realizzazione della proprietà abitativa;
 - b) partecipazioni alla proprietà abitativa;
 - c) rimborso dei prestiti ipotecari.
- 2) Gli oggetti consentiti per la proprietà abitativa sono appartamenti e case unifamiliari. Il terreno edificabile è ammesso solo se esiste un progetto concreto per la costruzione di uno spazio abitativo a uso personale.
- 3) Le partecipazioni alla proprietà abitativa consentite sono l'acquisto di quote di partecipazione a una cooperativa edilizia e di azioni di una società anonima di locatari, se l'assicurato vive personalmente nell'abitazione così cofinanziata.
- 4) L'assicurato può utilizzare contemporaneamente le risorse della previdenza professionale solo per un immobile alla volta.

Art. 64

Forme di proprietà abitativa

Le forme consentite per l'utilizzo di risorse della previdenza professionale sono:

- a) la proprietà;
- b) la comproprietà, ovvero la proprietà per piani;
- c) la proprietà dell'assicurato congiuntamente con il suo coniuge;
- d) il diritto di superficie a sé stante e permanente.

Art. 65

Uso proprio dell'assicurato

Per uso proprio si intende l'utilizzo da parte dell'assicurato presso il suo domicilio o la sua dimora abituale.

Art. 66

Informazione dell'assicurato

- 1) In caso di prelievo anticipato, costituzione in pegno o su domanda scritta dell'assicurato, la Cassa pensione 2 informa quest'ultimo in merito:
 - a) all'importo disponibile per l'acquisto della proprietà abitativa;
 - b) alla riduzione della prestazione connessa a un prelievo anticipato o a una realizzazione del pegno;
 - c) alla possibilità di compensare la riduzione di prestazioni in caso di decesso o invalidità;
 - d) all'obbligo fiscale in caso di prelievo anticipato o realizzazione del pegno;
 - e) al diritto al rimborso delle imposte pagate in caso di rimborso del prelievo anticipato, come pure in merito alle scadenze da osservare.
- 2) La Cassa pensione 2 può addebitare all'assicurato l'onere amministrativo sostenuto a seguito di un prelievo anticipato.

Art. 67

Diritto e ammontare del prelievo anticipato

- 1) L'assicurato può richiedere un prelievo anticipato per la proprietà abitativa fino
 - a) al pensionamento, ma non oltre il raggiungimento dell'età di riferimento;
 - b) al verificarsi dell'invalidità;
 - c) alla sua morte;
 - d) all'uscita dalla Cassa pensione 2.
- 2) Un prelievo anticipato dalla Cassa pensione 2 può essere richiesto solo ogni cinque anni. Fatta eccezione per l'acquisto di quote di una cooperativa edilizia, esso deve ammontare ad almeno CHF 20'000.
- 3) Se l'assicurato è coniugato, il prelievo anticipato e ogni successiva giustificazione di un diritto di pegno immobiliare sono consentiti soltanto con il consenso scritto del coniuge. Qualora non fosse possibile richiedere il consenso o se lo stesso venisse rifiutato, l'assicurato può adire il tribunale civile.
- 4) Se, per motivi di liquidità, non è possibile o accettabile il pagamento del prelievo anticipato nell'arco di sei mesi, la Cassa pensione 2 allestisce un piano di priorità che renderà noto alla vigilanza LPP e delle fondazioni del Cantone Zurigo (BVS). Per la durata della copertura insufficiente, la Cassa pensione 2 può limitare nel tempo e nell'importo o rifiutare del tutto il pagamento del prelievo anticipato, se questo serve al rimborso di prestiti ipotecari. La Cassa pensione 2 informa l'assicurato al quale viene limitato o rifiutato il pagamento in merito alla durata e all'entità del provvedimento.
- 5) Il prelievo anticipato corrisponde al massimo alle prestazioni d'uscita ai sensi degli artt. 60 segg. Se l'assicurato ha più di 50 anni, può percepire o costituire in pegno al massimo il maggiore dei seguenti importi, tenendo conto dei rimborsi e dei prelievi anticipati PPA effettuati o delle realizzazioni di pegni:
 - a) l'importo della prestazione d'uscita disponibile all'età di 50 anni oppure
 - b) il 50% della prestazione d'uscita al momento del prelievo anticipato o della costituzione in pegno.

Art. 68

Pagamento

- 1) La Cassa pensione 2 verifica la domanda di prelievo anticipato dietro presentazione dei relativi giustificativi e versa l'importo direttamente al venditore, costruttore o all'istituto creditore d'intesa con l'assicurato.

Il disinvestimento della strategia d'investimento ovvero dell'investimento collettivo (fondo) alla base della stessa avviene per l'importo corrispondente dopo l'approvazione della domanda.

Se il pagamento viene richiesto dall'assicurato in un secondo momento, la Cassa pensione 2 effettua il disinvestimento con un anticipo adeguato.

Fino al pagamento, l'importo viene trattenuto sul conto d'esecuzione infruttifero.

- 2) In caso di prelievo anticipato o di realizzazione del pegno, il risparmio per capitale ovvero la prestazione d'uscita si riduce di conseguenza.
- 3) Il pagamento di un prelievo anticipato ha luogo prima dal conto complementare capitale vecchiaia e, successivamente, dal capitale vecchiaia.

Art. 69

Rimborso

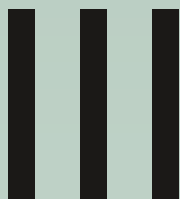
- 1) L'assicurato può rimborsare alla Cassa pensione 2 l'importo del prelievo anticipato in qualsiasi momento, al più tardi tuttavia fino:
 - a) al momento del pensionamento;
 - b) al verificarsi dell'invalidità;
 - c) alla sua morte;
 - d) all'uscita dalla Cassa pensione 2.
- 2) L'assicurato o i suoi eredi devono rimborsare alla Cassa pensione 2 l'importo del prelievo anticipato se
 - a) l'abitazione propria viene venduta;
 - b) sulla proprietà abitativa vengono concessi diritti che economicamente equivalgono a un'alienazione.
- 3) Se, nell'ambito della promozione della proprietà abitativa, l'assicurato ha effettuato prelievi anticipati, per il rimborso dell'importo anticipato vengono utilizzati versamenti effettuati dall'assicurato o dal datore di lavoro nella Cassa pensione 2. I riscatti sono possibili solo dopo il rimborso completo dell'importo anticipato.
- 4) L'importo del rimborso deve ammontare almeno a CHF 10'000. Se il prelievo anticipato ancora dovuto è inferiore, la somma rimanente deve essere rimborsata in un unico importo.
- 5) Con l'importo del rimborso, la riduzione del risparmio per capitale ovvero della prestazione d'uscita prodottasi al momento del prelievo anticipato viene interamente o parzialmente eliminata.
- 6) In linea di principio, l'importo del rimborso è accreditato sul capitale vecchiaia. Se l'importo è stato inizialmente prelevato per intero o in parte dal conto complementare (pensionamento anticipato), l'importo del rimborso viene accreditato nello stesso modo.
- 7) Qualora l'assicurato intenda reinvestire in una nuova proprietà d'abitazione il ricavo dell'alienazione di una proprietà abitativa per un ammontare equivalente al prelievo anticipato entro un termine di due anni, può trasferire tale importo a un'istituzione di libero passaggio.
- 8) Se l'assicurato decede e, in conseguenza del decesso, sono dovute prestazioni di previdenza ai sensi dell'art. 56, la Cassa pensione 2 può esigere la restituzione della quota del prelievo anticipato non ancora rimborsata fino al giorno della morte, purché il domiciliato nella proprietà abitativa non sia allo stesso tempo il beneficiario ai sensi dell'art. 56.
- 9) La Cassa pensione 2 conferma all'assicurato il rimborso del prelievo anticipato.

Art. 70

Vendita della proprietà abitativa

- 1) In caso di vendita dell'abitazione propria, l'obbligo di rimborso si limita ai prelievi anticipati dalla Cassa pensione 2 e non ancora rimborsati, al massimo tuttavia al ricavo della vendita.
- 2) Anche la cessione di diritti, che economicamente equivale a un'alienazione, è considerata una vendita. Il trasferimento della proprietà abitativa a un beneficiario ai sensi della legge sulla previdenza non è per contro considerato un'alienazione. Il beneficiario è soggetto alle medesime restrizioni del diritto d'alienazione che vincolano l'assicurato.
- 3) La restrizione del diritto d'alienazione va iscritta nel registro fondiario. La Cassa pensione 2 è tenuta a notificare l'iscrizione all'ufficio del registro fondiario contemporaneamente al pagamento del prelievo anticipato e ne predispone la cancellazione quando non è più valida.

- Art. 71** **Ammontare della costituzione in pegno**
L'ammontare della costituzione in pegno si fonda per analogia sull'art. 67.
- Art. 72** **Consenso del creditore pignoratizio**
- 1) Il consenso del creditore pignoratizio deve essere richiesto in caso di pagamento in contanti di una prestazione d'uscita e quando sono esigibili prestazioni della Cassa pensione 2.
 - 2) In caso di cambiamento del datore di lavoro e di affiliazione a un nuovo istituto di previdenza da parte dell'assicurato, la Cassa pensione 2 è tenuta a informarne il creditore pignoratizio. L'informazione comprende segnatamente la denominazione della nuova istituzione di previdenza cui viene versata la prestazione d'uscita e il rispettivo ammontare.
- Art. 73** **Trattamento fiscale**
- 1) Il prelievo anticipato e il ricavo ottenuto con la realizzazione del pegno costituito sull'avere previdenziale sono soggetti a imposta come prestazione in capitale.
 - 2) In caso di rimborso del prelievo anticipato o del ricavo della realizzazione del pegno, entro tre anni il soggetto imponibile può chiedere il rimborso dell'importo versato a titolo d'imposta al momento del prelievo anticipato o della realizzazione del pegno. I rimborsi non possono essere dedotti dal reddito imponibile.



Disposizioni finali

III – Disposizioni finali

- Art. 74** **Testo determinante**
Fa stato il testo del regolamento in lingua tedesca.
- Art. 75** **Lacune**
Per i casi particolari per i quali il presente regolamento non prevede disposizioni specifiche, il Consiglio di fondazione applica una regolamentazione conforme allo scopo della Cassa pensione 2.
- Qualora manchino alcuni parametri necessari per il calcolo tecnico (valore attuale delle rendite, aliquota di conversione, ecc.), fino a diversa indicazione valgono, in via sussidiaria, i parametri della Cassa pensione 1.
- Art. 76** **Vie legali**
Le contestazioni relative all'applicazione del presente regolamento devono essere sottoposte al giudizio dei tribunali ordinari secondo le prescrizioni della LPP. La competenza spetta unicamente ai tribunali svizzeri.
- Art. 77** **Modifiche**
Il Consiglio di fondazione è autorizzato a modificare il presente regolamento in qualsiasi momento.
- Art. 78** **Comunicazioni, scambio di dati e di informazioni**
- 1) Le comunicazioni agli assicurati e ai beneficiari di rendite della Cassa pensione 2 sono rilasciate per iscritto tramite recapito postale e/o pubblicazione sul sito web della Cassa pensione pensionskasse.credit-suisse.com/it.
 - 2) Le comunicazioni a terzi sono pubblicate sul «Foglio ufficiale svizzero di commercio».
 - 3) Lo scambio di dati con gli assicurati avviene di base sempre attraverso il portale online MyPension. Inoltre, la comunicazione con gli assicurati e i beneficiari di rendita può avvenire attraverso mezzi di comunicazione elettronici (p. es. e-mail). A causa dei rischi connessi con il sistema, la Cassa pensione 2 non rilascia alcuna garanzia in merito alla riservatezza dei dati e delle informazioni trasmessi.
 - 4) La Cassa pensione 2 è autorizzata allo scambio di dati con compagnie di riassicurazione. Inoltre, può consegnare le informazioni a terzi incaricati della gestione di questioni fiscali dal datore di lavoro, purché gli assicurati siano International Assignee e Frequent Traveller o US-Person che hanno dichiarato per contratto il proprio assenso.
 - 5) La Cassa pensione è autorizzata a fornire al datore di lavoro dati aggregati che risultino necessari nell'ambito degli International Accounting Standards (p. es. US-GAAP), dai quali non è in alcun modo possibile risalire ai singoli assicurati.
- Art. 79** **Trattamento dei dati personali**
- 1) La Cassa pensione è autorizzata a trattare o far trattare i dati personali, compresi i dati particolarmente sensibili, di cui necessita per adempiere i compiti a lei conferiti secondo il presente regolamento, e segnatamente per:
 - il calcolo e la riscossione dei contributi;
 - la valutazione dei diritti alle prestazioni, nonché il calcolo e la concessione delle prestazioni e il relativo coordinamento con le prestazioni di altre assicurazioni sociali;
 - far valere diritti al risarcimento del danno nei confronti di terzi.

- 2) Al fine di espletare tali compiti, la Cassa pensione è altresì autorizzata a trattare o a far trattare i dati personali che consentono di valutare lo stato di salute, l'entità della sofferenza fisica o psicologica, le necessità e la situazione economica dell'assicurato.

Art. 80

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 14 agosto 2025 per deliberazione del Consiglio di fondazione del 1 gennaio 2026.

Zurigo, 14 agosto 2025

CASSA PENSIONE 2 DI CREDIT SUISSE GROUP (SVIZZERA)

Joachim Oechslin

Presidente del Consiglio di fondazione

Moreno Ardia

Vicepresidente del Consiglio di fondazione

Appendice A – Disposizioni transitorie

Appendice A – Disposizioni transitorie

Art. I

Modifica del tipo di prestazione o revoca del piano di previdenza in assenza di una compagnia di riassicurazione

Nel caso in cui per le prestazioni di rischio non si trovi alcuna compagnia di riassicurazione, il Consiglio di fondazione potrà, in particolare: (i) adeguare il piano di previdenza in maniera tale che al posto delle prestazioni pensionistiche venga corrisposto soltanto il capitale risparmiato sotto forma di prestazione in capitale unica; oppure (ii) chiudere il piano di previdenza tramite revoca del presente regolamento.

Art. II

Rendite d'invalidità in corso

- 1) Ai beneficiari di una rendita AI il cui diritto alla rendita è maturato prima del 1° gennaio 2022 e che hanno compiuto il 55° anno di età entro il 1° gennaio 2022 si applica il vecchio diritto.
- 2) Per i beneficiari di una rendita AI il cui diritto alla rendita è maturato prima del 1° gennaio 2022, ma che al 1° gennaio 2022 non hanno ancora compiuto 55 anni resta valido l'attuale diritto alla rendita, fino a quando il grado di invalidità non cambia ai sensi dell'art. 17 LPGa. L'attuale diritto alla rendita permane anche dopo la modifica ai sensi dell'articolo 17 capoverso 1 LPGa, qualora dall'applicazione dell'articolo 24a LPP consegua che l'attuale diritto alla rendita diminuisca in caso di aumento del grado di invalidità o aumenti in caso di riduzione del grado di invalidità.
- 3) Per beneficiari di una rendita AI il cui diritto alla rendita è maturato prima del 1° gennaio 2022 e che al 1° gennaio 2022 non hanno ancora compiuto il 30° anno di età, il regolamento del diritto alla rendita viene applicato, ai sensi dell'articolo 24a LPP, al più tardi a partire dal 1° gennaio 2032. Se l'importo della rendita si riduce rispetto a quello attuale, all'assicurato viene corrisposto l'importo attuale fino alla modifica del grado di invalidità ai sensi dell'articolo 17 capoverso 1 LPGa.
- 4) Nel corso della continuazione dell'assicurazione provvisoria di cui all'articolo 26a LPP viene rinviata l'applicazione dell'articolo 24a LPP.

Appendice B – Definizioni

Appendice B – Definizioni

AVS

Assicurazione vecchiaia e superstiti

OAVS

Ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (RS 831.101)

Capitale vecchiaia

Il capitale vecchiaia costituisce la base per le prestazioni di vecchiaia e viene accumulato nel corso del processo di risparmio.

Conto complementare capitale vecchiaia

Vedere Conti «pensionamento anticipato»

Datore di lavoro

Anche impresa: Credit Suisse Group AG o società ad esso strettamente collegata economicamente o finanziariamente ai sensi dell'art. 2, che si è affiliata alla Cassa pensione 2.

Dipendente

Persona assicurata nella Cassa pensione 2 in base a un rapporto di lavoro in essere con il datore di lavoro.

Award

Incentive Award discrezionale e variabile, talvolta denominato anche bonus. Viene corrisposto di norma nel primo trimestre dell'anno civile in corso sotto forma di pagamento singolo.

LPP

Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (RS 831.40)

Età LPP

L'età determinante in base alla LPP corrisponde alla differenza tra anno civile e anno di nascita.

OPP 2

Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (RS 831.441.1)

Unione domestica registrata

Unione domestica registrata di coppie omosessuali ai sensi della Legge sull'unione domestica registrata (LUD; RS 211.231)

L'unione domestica registrata ai sensi della LUD è equiparata al matrimonio.

LFLP

Legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (Legge sul libero passaggio; RS 831.42)

OLP

Ordinanza sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (Ordinanza sul libero passaggio; RS 831.425)

LAI

Legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (RS 831.20)

Risparmio per capitale

Processo di risparmio e d'investimento nel capitale vecchiaia e nel conto complementare capitale vecchiaia

Conto «pensionamento anticipato»

Conto complementare capitale vecchiaia: costituisce la base per le prestazioni di vecchiaia nella prima età di pensionamento possibile.

Trattenuta di coordinamento (maggiore)

Corrisponde a un importo pari a 5,3 volte la rendita di vecchiaia AVS annua massima.

Trattenuta di coordinamento (minore)

Questa trattenuta ammonta a un terzo dello stipendio di base computabile, ma non può essere superiore alla rendita di vecchiaia AVS annua massima.

Capitale rendita determinante

È la base per la determinazione della rendita di vecchiaia.

Cassa pensione

Cassa pensione di Credit Suisse Group (Svizzera), Cassa pensione Credit Suisse, CP CSG o CP 1

Cassa pensione 2

Cassa pensione 2 di Credit Suisse Group (Svizzera), Cassa pensione 2 Credit Suisse, CP 2 CSG o CP 2

Fondazione per la previdenza del personale, integrativa alla previdenza della Cassa pensione di Credit Suisse Group (Svizzera), avente lo scopo di garantire ai dipendenti una previdenza supplementare.

Età di riferimento

Al raggiungimento dell'età di pensionamento di 65 anni, l'assicurato ha diritto al proprio capitale vecchiaia.

Beneficiari di rendita

Persone che percepiscono una rendita dalla Cassa pensione 2. Se un diritto alla rendita retroattivo insorge posteriormente, per la determinazione della prestazione l'avente diritto viene considerato pensionato a partire dall'inizio del diritto alla rendita ai sensi del regolamento delle prestazioni.

Impresa

Vedere Datore di lavoro

Assicurato

Dipendente o persona che in seguito a un rapporto di lavoro precedente nell'ambito dell'art. 47 LPP continua a essere assicurato/a nella Cassa pensione 2.

Caso di prestazione

Pensionamento, decesso o invalidità

CC

Codice civile svizzero (RS 210)

Appendice C – Parametri

Appendice C – Parametri

Dipendenze dalla rendita di vecchiaia AVS massima				
Soglia d'ingresso	CHF	160'272	[5,3-fache maximale AHV-Altersrente]	Art. 16 cpv. 1
Stipendio di base massimo computabile	CHF	302'400	10 volte la rendita di vecchiaia AVS massima	Art. 33
Somma degli stipendi computabili massimi	CHF	846'720	28 volte la rendita di vecchiaia AVS massima	Art. 33 cpv. 4
Trattenuta di coordinamento, annuale	CHF	160'272	[5,3-fache maximale AHV-Altersrente]	Art. 34
Versamento di capitale rendita d'invalidità	CHF	1'512	10% della rendita di vecchiaia AVS minima	Art. 50 cpv. 6

Appendice D – Contributi di risparmio e di rischio

Appendice D – Contributi di risparmio e di rischio

Soglia massima dello stipendio computabile ai sensi dell'art. 31 cpv. 4
././. trattenuta di coordinamento maggiore

Soglia massima dello stipendio assicurato nella Cassa pensione 2

- di cui stipendio di base assicurato massimo
- di cui stipendio di base eccedente assicurato massimo
- di cui stipendio variabile assicurato massimo

CHF 846'720

CHF 160'272

CHF 686'448

CHF 142'128

CHF 544'320

CHF 686'448

Base

Età LPP	Contributi di risparmio del dipendente		Contributi di risparmio del datore di lavoro		Contributi di rischio del datore di lavoro	
	Stipendio di base assicurato	Stipendio di base eccedente assicurato e stipendio variabile assicurato	Stipendio di base assicurato	Stipendio di base eccedente assicurato e stipendio variabile assicurato	Stipendio di base assicurato	Stipendio di base eccedente assicurato e stipendio variabile assicurato
18–24	5,00	3,00	7,50	6,00	1,10	1,10
25–34	5,00	3,00	7,50	6,00	1,25	1,25
35–44	6,00	3,00	13,00	6,00	1,25	1,25
45–54	7,00	3,00	17,50	6,00	1,25	1,25
55–65	7,00	3,00	25,00	6,00	1,25	1,25
66–70	7,00	3,00	25,00	6,00	0,00	0,00

Standard

Età LPP	Contributi di risparmio del dipendente		Contributi di risparmio del datore di lavoro		Contributi di rischio del datore di lavoro	
	Stipendio di base assicurato	Stipendio di base eccedente assicurato e stipendio variabile assicurato	Stipendio di base assicurato	Stipendio di base eccedente assicurato e stipendio variabile assicurato	Stipendio di base assicurato	Stipendio di base eccedente assicurato e stipendio variabile assicurato
18–24	7,50	6,00	7,50	6,00	1,10	1,10
25–34	7,50	6,00	7,50	6,00	1,25	1,25
35–44	9,00	6,00	13,00	6,00	1,25	1,25
45–54	10,50	6,00	17,50	6,00	1,25	1,25
55–65	10,50	6,00	25,00	6,00	1,25	1,25
66–70	10,50	6,00	25,00	6,00	0,00	0,00

Top

Età LPP	Contributi di risparmio del dipendente		Contributi di risparmio del datore di lavoro		Contributi di rischio del datore di lavoro	
	Stipendio di base assicurato	Stipendio di base eccedente assicurato e stipendio variabile assicurato	Stipendio di base assicurato	Stipendio di base eccedente assicurato e stipendio variabile assicurato	Stipendio di base assicurato	Stipendio di base eccedente assicurato e stipendio variabile assicurato
18–24	10,00	9,00	7,50	6,00	1,10	1,10
25–34	10,00	9,00	7,50	6,00	1,25	1,25
35–44	12,00	9,00	13,00	6,00	1,25	1,25
45–54	14,00	9,00	17,50	6,00	1,25	1,25
55–65	14,00	9,00	25,00	6,00	1,25	1,25
66–70	14,00	9,00	25,00	6,00	0,00	0,00

Appendice E – Tariffe tecniche

- 47 Tariffa «Riscatto 1»
- 48 Tariffa «Riscatto 2»
- 49 Tariffa «Riscatto pensionamento anticipato 3»
- 50 Tariffa «Riscatto pensionamento anticipato 4»
- 51 Tariffe «Capitale in caso di decesso 1» e
«Capitale in caso di decesso 2»

Appendice E – Tariffe tecniche

Tariffa «Riscatto 1» (in percentuale)

La possibilità di riscatto massima nel capitale vecchiaia è definita secondo quanto riportato nell'art. 37.

Età	Base	Standard	Top
18	12,500	15,000	17,500
19	25,000	30,000	35,000
20	37,500	45,000	52,500
21	50,000	60,000	70,000
22	62,500	75,000	87,500
23	75,000	90,000	105,000
24	87,500	105,000	122,500
25	100,000	120,000	140,000
26	112,500	135,000	157,500
27	125,000	150,000	175,000
28	137,500	165,000	192,500
29	150,000	180,000	210,000
30	162,500	195,000	227,500
31	175,000	210,000	245,000
32	187,500	225,000	262,500
33	200,000	240,000	280,000
34	212,500	255,000	297,500
35	231,500	277,000	322,500
36	250,500	299,000	347,500
37	269,500	321,000	372,500
38	288,500	343,000	397,500
39	307,500	365,000	422,500
40	326,500	387,000	447,500
41	345,500	409,000	472,500
42	364,500	431,000	497,500
43	383,500	453,000	522,500
44	402,500	475,000	547,500
45	427,000	503,000	579,000
46	451,500	531,000	610,500
47	476,000	559,000	642,000
48	500,500	587,000	673,500
49	525,000	615,000	705,000
50	549,500	643,000	736,500
51	574,000	671,000	768,000
52	598,500	699,000	799,500
53	623,000	727,000	831,000
54	647,500	755,000	862,500
55	679,500	790,500	901,500
56	711,500	826,000	940,500
57	743,500	861,500	979,500
58	775,500	897,000	1'018,500
59	807,500	932,500	1'050,000
60	839,500	968,000	1'075,000
61	871,500	1'003,500	1'100,000
62	903,500	1'039,000	1'125,000
63	935,500	1'074,500	1'150,000
64	967,500	1'110,000	1'175,000
65	999,500	1'145,500	1'200,000
66	999,500	1'145,500	1'200,000
67	999,500	1'145,500	1'200,000
68	999,500	1'145,500	1'200,000
69	999,500	1'145,500	1'200,000
70	999,500	1'145,500	1'200,000

La base per il calcolo del potenziale di riscatto è costituita, oltre che dagli stipendi assicurati, dai contributi di risparmio del datore di lavoro e del dipendente, calcolati senza interesse.

Tariffa «Riscatto 2» (in percentuale)

La possibilità di riscatto massima nel capitale vecchiaia è definita secondo quanto riportato nell'art. 37.

Età	Base	Standard	Top
18	9,000	12,000	15,000
19	18,000	24,000	30,000
20	27,000	36,000	45,000
21	36,000	48,000	60,000
22	45,000	60,000	75,000
23	54,000	72,000	90,000
24	63,000	84,000	105,000
25	72,000	96,000	120,000
26	81,000	108,000	135,000
27	90,000	120,000	150,000
28	99,000	132,000	165,000
29	108,000	144,000	180,000
30	117,000	156,000	195,000
31	126,000	168,000	210,000
32	135,000	180,000	225,000
33	144,000	192,000	240,000
34	153,000	204,000	255,000
35	162,000	216,000	270,000
36	171,000	228,000	285,000
37	180,000	240,000	300,000
38	189,000	252,000	315,000
39	198,000	264,000	330,000
40	207,000	276,000	345,000
41	216,000	288,000	360,000
42	225,000	300,000	375,000
43	234,000	312,000	390,000
44	243,000	324,000	405,000
45	252,000	336,000	420,000
46	261,000	348,000	435,000
47	270,000	360,000	450,000
48	279,000	372,000	465,000
49	288,000	384,000	480,000
50	297,000	396,000	495,000
51	306,000	408,000	510,000
52	315,000	420,000	525,000
53	324,000	432,000	540,000
54	333,000	444,000	555,000
55	342,000	456,000	570,000
56	351,000	468,000	585,000
57	360,000	480,000	600,000
58	369,000	492,000	615,000
59	378,000	504,000	630,000
60	387,000	516,000	645,000
61	396,000	528,000	660,000
62	405,000	540,000	675,000
63	414,000	552,000	690,000
64	423,000	564,000	705,000
65	432,000	576,000	720,000
66	432,000	576,000	720,000
67	432,000	576,000	720,000
68	432,000	576,000	720,000
69	432,000	576,000	720,000
70	432,000	576,000	720,000

La base per il calcolo del potenziale di riscatto è costituita, oltre che dagli stipendi assicurati, dai contributi di risparmio del datore di lavoro e del dipendente, calcolati senza interesse.

Tariffa «Riscatto pensionamento anticipato 3» (in percentuale)

La possibilità di riscatto massima nel conto complementare capitale vecchiaia è definita secondo quanto riportato nell'art. 38.

Età	Base	Standard	Top
18	224,000	248,500	181,500
19	224,000	248,500	181,500
20	224,000	248,500	181,500
21	224,000	248,500	181,500
22	224,000	248,500	181,500
23	224,000	248,500	181,500
24	224,000	248,500	181,500
25	224,000	248,500	181,500
26	224,000	248,500	181,500
27	224,000	248,500	181,500
28	224,000	248,500	181,500
29	224,000	248,500	181,500
30	224,000	248,500	181,500
31	224,000	248,500	181,500
32	224,000	248,500	181,500
33	224,000	248,500	181,500
34	224,000	248,500	181,500
35	224,000	248,500	181,500
36	224,000	248,500	181,500
37	224,000	248,500	181,500
38	224,000	248,500	181,500
39	224,000	248,500	181,500
40	224,000	248,500	181,500
41	224,000	248,500	181,500
42	224,000	248,500	181,500
43	224,000	248,500	181,500
44	224,000	248,500	181,500
45	224,000	248,500	181,500
46	224,000	248,500	181,500
47	224,000	248,500	181,500
48	224,000	248,500	181,500
49	224,000	248,500	181,500
50	224,000	248,500	181,500
51	224,000	248,500	181,500
52	224,000	248,500	181,500
53	224,000	248,500	181,500
54	224,000	248,500	181,500
55	224,000	248,500	181,500
56	224,000	248,500	181,500
57	224,000	248,500	181,500
58	224,000	248,500	181,500
59	192,000	213,000	150,000
60	160,000	177,500	125,000
61	128,000	142,000	100,000
62	96,000	106,500	75,000
63	64,000	71,000	50,000
64	32,000	35,500	25,000
65	0,000	0,000	0,000

La base per il calcolo del potenziale di riscatto è costituita, oltre che dagli stipendi assicurati, dai contributi di risparmio del datore di lavoro e del dipendente, calcolati senza interesse.

Tariffa «Riscatto pensionamento anticipato 4» (in percentuale)

La possibilità di riscatto massima nel conto complementare capitale vecchiaia è definita secondo quanto riportato nell'art. 38.

Età	Base	Standard	Top
18	63,000	84,000	105,000
19	63,000	84,000	105,000
20	63,000	84,000	105,000
21	63,000	84,000	105,000
22	63,000	84,000	105,000
23	63,000	84,000	105,000
24	63,000	84,000	105,000
25	63,000	84,000	105,000
26	63,000	84,000	105,000
27	63,000	84,000	105,000
28	63,000	84,000	105,000
29	63,000	84,000	105,000
30	63,000	84,000	105,000
31	63,000	84,000	105,000
32	63,000	84,000	105,000
33	63,000	84,000	105,000
34	63,000	84,000	105,000
35	63,000	84,000	105,000
36	63,000	84,000	105,000
37	63,000	84,000	105,000
38	63,000	84,000	105,000
39	63,000	84,000	105,000
40	63,000	84,000	105,000
41	63,000	84,000	105,000
42	63,000	84,000	105,000
43	63,000	84,000	105,000
44	63,000	84,000	105,000
45	63,000	84,000	105,000
46	63,000	84,000	105,000
47	63,000	84,000	105,000
48	63,000	84,000	105,000
49	63,000	84,000	105,000
50	63,000	84,000	105,000
51	63,000	84,000	105,000
52	63,000	84,000	105,000
53	63,000	84,000	105,000
54	63,000	84,000	105,000
55	63,000	84,000	105,000
56	63,000	84,000	105,000
57	63,000	84,000	105,000
58	63,000	84,000	105,000
59	54,000	72,000	90,000
60	45,000	60,000	75,000
61	36,000	48,000	60,000
62	27,000	36,000	45,000
63	18,000	24,000	30,000
64	9,000	12,000	15,000
65	0,000	0,000	0,000

La base per il calcolo del potenziale di riscatto è costituita, oltre che dagli stipendi assicurati, dai contributi di risparmio del datore di lavoro e del dipendente, calcolati senza interesse.

Tariffa «Capitale in caso di decesso 1» e «Capitale in caso di decesso 2»

L'ulteriore importo individuale (capitale in caso di decesso) è conforme all'art. 56 cpv. 4 lett. c.

Età	Tariffa 1	Tariffa 2
17	4,859	2,642
18	4,933	2,682
19	4,906	2,642
20	4,879	2,601
21	4,852	2,560
22	4,825	2,518
23	4,797	2,476
24	4,769	2,433
25	4,741	2,389
26	4,712	2,345
27	4,683	2,300
28	4,653	2,254
29	4,623	2,208
30	4,592	2,161
31	4,561	2,113
32	4,529	2,064
33	4,497	2,015
34	4,464	1,965
35	4,430	1,914
36	4,349	1,862
37	4,267	1,810
38	4,184	1,757
39	4,100	1,703
40	4,015	1,648
41	3,928	1,593
42	3,841	1,537
43	3,752	1,480
44	3,663	1,422
45	3,572	1,364
46	3,440	1,304
47	3,306	1,244
48	3,170	1,183
49	3,032	1,122
50	2,893	1,059
51	2,751	0,995
52	2,608	0,931
53	2,463	0,866
54	2,316	0,800
55	2,167	0,732
56	1,965	0,664
57	1,761	0,595
58	1,553	0,525
59	1,343	0,454
60	1,129	0,382
61	0,911	0,308
62	0,690	0,233
63	0,464	0,157
64	0,234	0,079
65	0,000	0,000

Base di calcolo LPP 2010, GT 2025, tasso d'interesse tecnico 1,5%.

Appendice F – Tipi di stipendio computabili e Award

Appendice F – Tipi di stipendio computabili e Award

Art. I

Tipi di stipendio

- a) Stipendio mensile
- b) Eventuale 13^a mensilità
- c) Remunerazione forfettaria senza carattere di bonus
- d) Remunerazione forfettaria Event Attendant
- e) Ore di lavoro Event Attendant incl. indennità per ferie e festività
- f) Special Recurring Payment
- g) Fixed Allowance (regolare)
- h) Salario orario dei collaboratori con remunerazione oraria, incl. eventuale indennità per ferie e festività

Art. II

Award

Sono computabili le quote di un eventuale Award concesso che vengono corrisposte immediatamente dopo l'assegnazione in denaro (cash/contante).

Tutti i pagamenti vengono cumulati e generalmente assicurati nel mese di febbraio dell'anno civile in corso.

Tutti gli altri tipi di stipendio e Award non indicati non vengono computati.

Per i collaboratori in trasferta all'estero, vengono computati anche i summenzionati tipi di stipendio e Award eventualmente mantenuti.



CASSA PENSIONE 2 DI CREDIT SUISSE GROUP (SVIZZERA)

JPK

Dreikönigstrasse 7

8002 Zurigo

pensionskasse.credit-suisse.com/it

Copyright © 2025 Cassa pensione 2 di Credit Suisse Group (Svizzera) e/o società collegate.
Tutti i diritti riservati.